

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO R. PORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 1

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 gennaio 1993

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 485. Sentenza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoro - Familiari coadiuvanti - Obbligo dell'assicurazione per i nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare - Mancata previsione - Limitazione ingiustificata dopo l'introduzione del nuovo diritto di famiglia - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma)

Pag. 11

N. 486. Sentenza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna - Piani di cessione di alloggi - Disposizioni di indirizzo e coordinamento - Potere - Esercizio al di fuori di preventiva disciplina legislativa - Lesione di attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato - Annullamento del d.P.R. 14 febbraio 1992

» 13

N. 487. Sentenza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - E.N.P.A.O. - Pensioni - Disciplina dopo lo scioglimento dell'Ente - Proroga del termine per lo scioglimento - Improprietà della questione nei confronti delle norme denunciate in regime di proroga - Inammissibilità.

(D.-L. 29 dicembre 1983, n. 747, art. 2, quarto comma, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18; d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 6, trentesimo comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48; d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, quinto comma, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 17

N. 488. Sentenza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Lombardia - Dipendenti delle segreterie particolari - Trattamento economico integrativo - Estensione generalizzata di favore - Impugnazione di norma applicativa di un diritto avente fonte direttamente in un principio costituzionale - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, art. 2).

(Cost., artt. 97 e 117)

» 20

N. 489. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese ex art. 210 del c.p.p. - Acquisizione al fascicolo dibattimentale - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 254/1992) - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Modificazioni all'art. 210, quinto comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni relative agli artt. 210 e 503 del c.p.p. - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 210, 503 e 513)

Pag. 24

N. 490. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato di un reato connesso - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111)

» 25

N. 491. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persone offese - Notifica del decreto di citazione a giudizio nei termini minimi previsti per l'imputato - Mancata previsione - Inapplicabilità delle norme denunciate nel processo *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 27

N. 492. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ente Ferrovie dello Stato - Controversie di lavoro - Giudice competente - Pretore di Roma città sede dell'Ente - Irragionevolezza della deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del c.p.c. (cfr. sentenza n. 117/1990) - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Inconferente richiamo all'art. 97 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, c.d. con l'art. 413 del c.p.c.)

» 28

N. 493. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale docente della scuola - Graduatorie per l'immissione in ruolo - Requisiti di servizio differenziati - Disciplina prevista da norme diverse non sottoposte al giudizio della Corte - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo e secondo comma, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 1, primo comma, con modificazioni).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma)

Pag. 30

N. 494. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia - Regioni Calabria, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Liguria e Valle d'Aosta - Strumenti urbanistici - Approvazione - Termine massimo per l'approvazione - Decorrenza - Approvazione tacita dopo centottanta giorni - Ministro per il coordinamento della protezione civile - Convenzioni - Stipula per finalità di protezione civile con istituti, gruppi ed enti di ricerca - Facoltà - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118; statuto speciale Valle d'Aosta, artt. 2 e 4)

» 31

N. 495. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia - Regioni Lombardia, Puglia, Valle d'Aosta - Strumenti urbanistici - Approvazione - Termine massimo perentorio per l'approvazione - Decorrenza - Approvazione tacita dopo centottanta giorni - Ministro per il coordinamento della protezione civile - Convenzioni - Stipula per finalità di protezione civile con istituti, gruppi ed enti di ricerca - Facoltà - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 1° luglio 1992, n. 325, artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3 e 117; statuto speciale Valle d'Aosta, artt. 2 e 4)

» 33

N. 496. Ordinanza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 370 del 27 luglio 1992

» 35

n. 497. Sentenza 16-29 dicembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Marche - Legge regionale - Rilievi governativi - Riapprovazione con maggioranza semplice anziché assoluta - Considerazione della legge ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come «nuova» - Inammissibilità.

(Legge regione Marche approvata il 2 giugno 1992)

Pag. 36

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 43. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 dicembre 1992 (della provincia autonoma di Bolzano).

Sanità pubblica - Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-94 - Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi - Disciplina emanata in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 212, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare le norme necessarie per l'attuazione di direttive CEE in materia sanitaria, ed in particolare della direttiva n. 86/457 del 15 settembre 1986 - Asserita invasione della sfera di competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano in materia sanitaria e di addestramento e formazione professionale, competenza già esercitata dalla provincia anche relativamente alla disciplina del corso suddetto con disegno di legge provinciale 7 luglio 1992, riapprovato, senza modificazioni, in data 4 dicembre 1992 (alla data della presentazione del ricorso non impugnato) - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29; 9, n. 10 e 16, primo comma.

(Decreto del Ministro della sanità 29 settembre 1992).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29; 9, n. 10 e 16, primo comma)

Pag. 41

n. 44. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 dicembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Sardegna - Impiego pubblico - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-93 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della regione - Fissazione della decorrenza giuridica ed economica dell'accordo al 1° gennaio 1991 - Determinazione di nuove misure di indennità varie, in particolare di trasferimento e di missione, applicabili dal 1° gennaio 1993 - Attribuzione, sempre dal 1° gennaio 1993, di un'indennità di coordinamento (generale, di servizio e di settore) parametrata sullo stipendio iniziale di ciascuna qualifica funzionale apicale - Asserito contrasto della impugnata normativa con le norme del d.-l. n. 384/1992 che hanno disposto l'ultrattività degli accordi di comparto, il differimento al 1° gennaio 1994 degli effetti dei nuovi accordi ed imposto «tetti» alla misura delle indennità, compensi ed emolumenti in genere nonché dell'indennità di missione e di trasferimento - Conseguente violazione delle linee generali della politica economica nazionale fissata con d.-l. n. 384/1992 - Attribuzioni al presidente della giunta ed alla giunta del potere di approvazione dell'accordo (ad esito della verifica di compatibilità finanziaria accertata dai competenti assessori) anziché al consiglio regionale come stabilito dallo statuto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1985.

(Decreto del presidente della giunta della regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212).

[Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. a), e 27]

» 44

- n. 71.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 1992 (della regione Sicilia).

Finanza pubblica allargata - Istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni indicati nella legge stessa e sulle riserve di caccia e pesca - Adeguamento delle detrazioni d'imposta alle nuove aliquote I.R.Pe.F.; aumento del tre per cento della misura dell'acconto d'imposta di novembre; ecc. - Previsione che le entrate derivanti dalle norme contenute nel capo IV della normativa impugnata siano riservate allo Stato e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - Asserita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione alla quale il regolamento di attuazione dello statuto riserva «tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» - Mancanza di indicazioni nella normativa impugnata della specificità della destinazione delle nuove entrate al perseguimento di «quelle particolari finalità» volute da detta norma di attuazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1987 e 260/1990.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) in particolare art. 13].

(Statuto regione Sicilia, art. 36)

Pag. 46

- n. 72.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 1992 (della regione autonoma della Sardegna).

Finanza pubblica allargata - Istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni indicati nella legge stessa e sulle riserve di caccia e pesca - Adeguamento delle detrazioni d'imposta alle nuove aliquote I.R.Pe.F.; aumento del tre per cento della misura dell'acconto d'imposta di novembre; ecc. - Previsione che le entrate derivanti dalle norme contenute nel capo IV della normativa impugnata siano riservate allo Stato e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - Asserita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione alla quale lo statuto riserva «i sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione» - Mancanza di indicazione nella normativa impugnata della specificità della destinazione delle nuove entrate al perseguimento di uno scopo particolare e ben determinato - Mancata determinazione di limiti temporali della riserva allo Stato - Violazione della riserva di legge ex art. 119 della Costituzione per la mancanza di qualsivoglia criterio idoneo a delimitare la discrezionalità del Governo - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della necessaria preventiva intesa con la regione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1987, 260/1990, 381/1990 e 356/1990.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) in particolare art. 13].

(Statuto regione Sardegna, artt. 7, 8 e 54; Cost., artt. 116 e 119)

» 49

- n. 790.** Ordinanza del pretore di Gela del 18 settembre 1992.

Processo penale - Udienza di convalida dell'arresto - Termini a difesa - Preclusione per la richiesta di applicazione della pena concordata se effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento anziché subito dopo l'udienza di convalida - Disparità di trattamento tra imputati - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 566, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 53

n. 791. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 giugno 1992.

Locazione di immobili urbani - Adibizione dell'immobile da parte del conduttore ad uso diverso da quello pattuito - Termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza del fatto per proporre azione giudiziale per la risoluzione del contratto - Esclusione dell'applicazione a detto termine della sospensione per ferie - Incidenza, per l'eccessiva brevità del termine, sul diritto di difesa in giudizio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1990.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., art. 24)

Pag. 55

n. 792. Ordinanza della corte di appello di Torino del 2 ottobre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 57

n. 793. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 febbraio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita per i dipendenti statali - Previsione (anzitutto all'entrata in vigore della legge n. 177/1976) della subordinazione del diritto alla liquidazione di detta indennità al conseguimento del diritto a pensione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonché sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 763/1988 (riguardante l'indennità premio di fine servizio).

(R. D. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 48, primo comma; legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 12, primo comma, n. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 59

n. 794. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 28 maggio 1992.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per l'accesso alla qualifica di commissario - Ammissione a partecipare delle assistenti (appartenenti alla *ex* carriera di concetto) del disciolto Corpo della polizia femminile in servizio alla data di applicazione del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 - Mancata previsione della ammissione degli *ex* marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori forniti della medesima anzianità e dello stesso titolo di studio - Ingiustificata disparità di trattamento di soggetti in situazioni omogenee attesa l'equiparazione delle predette due categorie di personale nel ruolo unico degli ispettori di polizia - Incidenza sul diritto al lavoro nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, decima dir., n. 30; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 52).

(Cost., artt. 3, 4 e 97)

Pag. 63

n. 795. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 28 ottobre 1992.

Contenzioso tributario - Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria - Attribuzione delle relative competenze al Ministro per le finanze invece che al Ministro della giustizia - Commissioni tributarie - Composizione e funzionamento - Impossibilità per i componenti di commissioni tributarie dipendenti dello Stato di assentarsi dal servizio (per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali) per il tempo determinato dal presidente del collegio giudicante al di là dei limiti fissati dal capo dell'ufficio da cui dipendono - Lamentata ingerenza da parte di autorità estranea alla giurisdizione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, 6, 12, 13, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 54, 108 e 110)

» 66

n. 796. Ordinanza del pretore di Salerno del 18 novembre 1992.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratti in prima scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 333/1992 - Previsione, nel caso di mancato accordo delle parti sulla determinazione del canone, di una proroga biennale del contratto - Reintroduzione di un regime di proroga legale della cui conformità a costituzione si era, in passato, già dubitato - Irragionevolezza della indifferenziata e generalizzata proroga biennale, implicante inoltre una grave limitazione del diritto di proprietà del locatore.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 42)

» 70

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 485

Sentenza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoro - Familiari coadiuvanti - Obbligo dell'assicurazione per i nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare - Mancata previsione - Limitazione ingiustificata dopo l'introduzione del nuovo diritto di famiglia - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ottani Angelo, ed altri, e l'I.N.P.S., iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INPS da Angelo Ottani congiuntamente con i suoi nipoti *ex fratre* Alberto e Stefano Ottani per fare accertare che i secondi, in quanto partecipanti all'impresa del primo, ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., hanno diritto all'iscrizione negli elenchi dei familiari coadiuvanti e conseguentemente all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 1° aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, «nella parte in cui non comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare».

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3 e 38, seconda comma, Cost. perché, «ai fini dell'assicurazione obbligatoria come coadiuvanti», prevede «un differente trattamento tra i parenti di terzo grado, quali sono i nipoti *ex filio* e i nipoti *ex fratre* che collaborino nell'impresa familiare dell'artigiano».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo una declaratoria di inammissibilità della questione. Il giudizio *a quo* — osserva l'Istituto — è sorto in conseguenza della delibera 26 luglio 1989 con cui la Commissione provinciale per l'artigianato ha annullato l'iscrizione dei due nipoti negli elenchi degli artigiani coadiuvanti assoggettati all'assicurazione obbligatoria, di guisa che la legittimazione passiva all'azione di accertamento del diritto degli istanti all'iscrizione nei detti elenchi non spetta all'INPS, bensì all'Amministrazione dell'industria, commercio e artigianato. Nel valutare la rilevanza dell'incidente di costituzionalità il Pretore avrebbe dovuto esaminare questa eccezione, ritualmente proposta dall'INPS.

Considerato in diritto

1. — Dal Pretore di Bologna è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, «nella parte in cui non comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare».

2. — In relazione al primo comma dell'art. 2 della legge n. 463 del 1959 la questione non è giustificata, e pertanto va dichiarata inammissibile.

3. — In relazione al secondo comma la questione sarebbe, secondo l'INPS, inammissibile perchè, traendo origine da un provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, al quale l'INPS è del tutto estraneo, legittimata passiva all'azione esercitata dai ricorrenti sarebbe esclusivamente l'Amministrazione dell'industria, commercio e artigianato.

L'eccezione non può essere accolta. La legittimazione a stare nel giudizio principale è materia attinente al merito, sul quale solo competente a decidere è il giudice *a quo*.

4. — La questione è fondata.

Nella legge impugnata, che estende l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani e ai loro familiari, la limitazione della tutela assicurativa dei secondi al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti e ai fratelli e alle sorelle, si spiega perchè, prima della riforma del diritto di famiglia, il lavoro dei familiari si presumeva prestato *benevolentiae vel affectionis causa*, a meno che fosse provata l'esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro o associativo. Per i parenti tale presunzione era ragionevole solo nell'ambito dei gradi prossimi di parentela testè indicati, e corrispondentemente solo entro questo limite era giustificata la deroga, in favore dei familiari coadiuvanti, al principio che l'assicurazione obbligatoria presuppone un titolo giuridico formato da un rapporto contrattuale di lavoro (*lato sensu*) o, per il lavoro autonomo, da una specifica qualità professionale.

Il limite ha perduto l'originaria giustificazione dopo l'introduzione, con la Novella del 1975, dell'istituto regolato dall'art. 230-*bis* del codice civile, costitutivo di un nuovo titolo (residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato prestato in un'impresa familiare, intendendosi per tale quella in cui col titolare «collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo». Pertanto la norma previdenziale impugnata, nella parte in cui esclude i nipoti *ex fratre* dalla tutela dell'assicurazione obbligatoria, viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e insieme l'art. 38, secondo comma, Cost., non per la ragione specifica addotta nell'ordinanza di rimessione, che assume a termine di comparazione il trattamento dei nipoti *ex filio* (errando nel computo del loro grado di parentela), bensì per una ragione più generale inerente alla qualità di parenti di terzo grado dei nipoti *ex fratre*. Tale qualità li legittima a partecipare all'impresa familiare non solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma anche con i medesimi diritti previdenziali, in particolare i diritti previsti dalla legge n. 463 del 1959, atteso che il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230-*bis*, primo comma, cod. civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.

5. — Poichè la *ratio decidendi* che fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata non è limitata ai nipoti *ex fratre*, ai quali soltanto fa riferimento il dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ma investe tutti gli altri familiari che, pur compresi nella definizione dell'art. 230-*bis*, terzo comma, cod. civ., sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la Corte ritiene, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, alla parte in cui non considera familiari, agli effetti del comma precedente, i parenti entro il terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado;

Dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1376

N. 486

Sentenza 16-29 dicembre 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna - Piani di cessione di alloggi - Disposizioni di indirizzo e coordinamento - Potere - Esercizio al di fuori di preventiva disciplina legislativa - Lesione di attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato - Annullamento del d.P.R. 14 febbraio 1992.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorsi delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia Romagna notificati, il primo il 31 marzo 1992, e gli altri due il 15 aprile 1992, depositati in Cancelleria rispettivamente il 13, 21 e 27 aprile 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, avente ad oggetto: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», ed iscritti ai nn. 11, 12 e 16 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna hanno presentato distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 14 febbraio 1992, dal titolo «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Secondo tutte le ricorrenti, l'atto impugnato lederebbe i principi che presiedono all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento essendo stato adottato senza il supporto di alcuna disposizione di legge. Un'ulteriore lesione delle competenze regionali deriverebbe, secondo la Regione Liguria, dal fatto che l'atto impugnato è stato emanato senza il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Infine, il carattere eccessivamente analitico e dettagliato delle statuizioni contenute nell'atto impugnato manifesterebbe, a giudizio della Regione Toscana, uno sconfinamento dal legittimo esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, in violazione degli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

Le stesse ricorrenti prospettano, poi, profili di lesività delle proprie competenze concernenti singoli articoli dell'atto impugnato.

Gli articoli 1, 3 e 4 sono censurati dalla Regione Liguria sotto il profilo che conterrebbero una lesione delle proprie competenze legislative e amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, essendo in contrasto con i limiti posti agli interventi statali dall'art. 28 della legge n. 412 del 1991.

L'art. 5 dell'atto impugnato è, invece, oggetto di censure da parte delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna. Secondo la prima, detto articolo, nel porre vari termini agli adempimenti regionali previsti dal ricordato art. 28 della legge n. 412 del 1991, lederebbe l'autonomia organizzativa assicurata alle regioni. Secondo la Regione Emilia-Romagna, la previsione di un termine di 90 giorni per l'approvazione regionale dei piani di cessione violerebbe, invece, il principio della leale cooperazione, per il fatto che in base a quest'ultimo dovrebbe esser necessario un confronto dello Stato con le singole regioni al fine di poter valutare la congruità di tale termine rispetto alle diverse situazioni locali.

Tutte le ricorrenti, infine, muovono censure all'art. 6 dell'atto impugnato. La Regione Liguria ritiene, in particolare, che quest'ultimo si ponga in contrasto con l'art. 28 della legge n. 412 del 1991 laddove ricomprende fra gli alloggi sottoposti a cessione anche quelli realizzati con risorse proprie degli enti gestori, dal momento che il ricordato art. 28, primo comma, si riferisce soltanto agli alloggi realizzati a totale carico o con il concorso dello Stato o della regione. Sempre secondo la stessa ricorrente, il medesimo art. 6, nella parte in cui prevede il versamento degli introiti derivanti dalle cessioni nella contabilità speciale tenuta presso la tesoreria dello Stato, violerebbe il citato art. 28, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, il quale stabilisce una gestione diretta dei fondi prima ricordati da parte degli enti titolari.

Le censure della Regione Toscana all'art. 6 del decreto impugnato attengono, invece, alla asserita violazione della riserva di legge prevista dall'art. 119 della Costituzione, dal momento che il programma di reinvestimento in nuove costruzioni o in ristrutturazioni, da inserire nel piano di cessione previsto dall'articolo in questione, risulterebbe estraneo all'art. 28 della legge n. 412 del 1991. Lo stesso art. 6 sarebbe, poi, illegittimo per il fatto che priverebbe la Regione ricorrente della facoltà, prevista dal ricordato art. 28, di scegliere tra i possibili impieghi delle somme ricavate dalla cessione degli alloggi.

Infine, a giudizio della Regione Emilia-Romagna, lo stesso art. 6, nel prevedere un dovere di vigilanza delle regioni sui fondi ricavati dalle alienazioni, lederebbe le competenze regionali in materia di enti strumentali delle regioni, quali sono gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), e violerebbe, inoltre, per la medesima ragione, l'autonomia finanziaria regionale.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in tutti i giudizi per chiedere che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, infondati.

L'eccezione di inammissibilità, sollevata con riferimento a tutti i ricorsi, poggia sul fatto che le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, totale o parziale, dell'atto impugnato, ma non una pronuncia sulla spettanza del potere.

In via generale, l'Avvocatura generale dello Stato nega che l'atto impugnato, al di là della sua autoqualificazione, possa configurarsi come un atto di indirizzo e coordinamento, giacché la materia disciplinata non rientrerebbe tra quelle trasferite alle regioni. Secondo il resistente, infatti, le competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica sarebbero limitate alla costruzione e alla gestione ordinaria dell'edilizia residenziale abitativa pubblica, mentre l'atto impugnato conterrebbe una disciplina dei diritti di proprietà e, in genere, dei rapporti giuridici tra enti gestori e inquilini relativamente ad alloggi già edificati. Quello impugnato, pertanto, non sarebbe un atto di indirizzo e coordinamento, che presupporrebbe una materia di competenza regionale, ma sarebbe un atto di direttiva verso

l'esercizio di funzioni delegate alle regioni ovvero un atto di programmazione nazionale diretto a sviluppare e a specificare una indicazione già contenuta nell'art. 28 della legge n. 412 del 1991. Sicché, mentre l'approvazione regionale degli atti di cessione sarebbe un atto di controllo di merito su un'attività (la vendita) propria degli enti gestori, l'adozione di misure per la mobilità, invece, sarebbe una funzione attinente all'assegnazione degli alloggi, materia, quest'ultima, di competenza dei comuni.

Infine, il resistente, dopo aver rilevato che l'art. 12 della legge n. 400 del 1988 non prescrive il parere della Conferenza fra lo Stato e le regioni sui singoli atti di indirizzo e coordinamento, chiede che sia dichiarata la inammissibilità della censura mossa dalla Regione Liguria all'art. 6 dell'atto impugnato in relazione alla gestione dei fondi ricavati dalla cessione degli alloggi, poiché quest'ultima riguarderebbe un rapporto tra ente gestore e tesoreria dello Stato. Nello stesso tempo, l'Avvocatura dello Stato nega che l'art. 6 escluda la destinazione dei fondi alle finalità previste dall'art. 28 della legge n. 412 del 1991, come lamentato dalla Regione Toscana.

3. — In prossimità dell'udienza, rinviata due volte, la Regione Toscana ha depositato due memorie nelle quali, oltre a contestare la richiesta avversaria di inammissibilità del conflitto per mancata richiesta di pronuncia sulla spettanza del potere, replica alla tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la materia disciplinata dall'atto impugnato sarebbe estranea alle competenze trasferite alle regioni, richiamando, in proposito, gli artt. 88 e 93 del d.P.R. n. 616 del 1977 e la legge n. 457 del 1978, nonché la giurisprudenza di questa Corte che ha incluso nella competenza regionale la disciplina attinente alle assegnazioni degli alloggi e alle vicende dei rapporti a queste conseguenti.

Considerato in diritto

1. — Con distinti ricorsi le Regioni a statuto ordinario Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, dal titolo «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Numerosi sono i profili per i quali le ricorrenti prospettano la violazione delle attribuzioni ad esse garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tutte le indicate regioni lamentano, innanzitutto, la lesione delle competenze loro trasferite dagli artt. 88 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il fatto che l'atto impugnato conterrebbe disposizioni di indirizzo e coordinamento in materia di edilizia residenziale pubblica senza che il relativo potere sia previsto e disciplinato da preve norme di legge, come invece richiede il corretto esercizio di tale funzione secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.

Accanto a siffatta censura di carattere generale, le ricorrenti prospettano profili di lesione delle proprie competenze di natura più particolare. Segnatamente, la Regione Liguria, oltre a lamentare la lesione delle proprie attribuzioni in materia di ordinamento degli enti amministrativi da essa dipendenti, si duole del fatto che lo Stato, nell'adottare il decreto impugnato, non abbia richiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Regione Toscana, poi, prospetta l'ulteriore violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine, la Regione Emilia-Romagna lamenta tanto la lesione del principio di leale cooperazione, quanto l'illegittima invasione delle proprie competenze in materia di disciplina degli enti strumentali dell'amministrazione regionale.

Poiché i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — I ricorsi delle sopraindicate regioni vanno accolti, dal momento che l'atto impugnato lede le attribuzioni costituzionalmente assegnate alle ricorrenti in materia di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di un atto di indirizzo e coordinamento che, nel suo complesso, non rispetta il principio di legalità posto a tutela dell'integrità delle competenze regionali.

È appena il caso di osservare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura generale dello Stato, nessun rilievo può accordarsi, ai fini della ammissibilità dei conflitti, al fatto che in tutti i ricorsi manchi una formale richiesta relativamente alla spettanza del potere contestato. In primo luogo, infatti, occorre sottolineare che l'art. 39, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, considera come elementi essenziali del ricorso per conflitto di attribuzione soltanto l'indicazione delle attribuzioni costituzionali ritenute lese e quella del modo in cui è sorto il conflitto, oltre alla specificazione dell'atto che il ricorrente reputa come invasivo della sfera delle competenze costituzionali invocate. In secondo luogo, non va trascurato che nel caso in esame le regioni ricorrenti fanno valere, non già un'invasione delle proprie attribuzioni, bensì l'illegittimo esercizio di un potere, quale la funzione governativa di indirizzo e coordinamento, indiscutibilmente spettante, a giudizio delle stesse ricorrenti, allo Stato.

Quanto al merito dei conflitti di attribuzione sollevati, nessun dubbio può sussistere, contrariamente a quel che opina l'Avvocatura dello Stato, in relazione al fatto che le competenze contestate abbiano ad oggetto la materia della edilizia residenziale pubblica, trasferita alle regioni dagli artt. 88 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Premesso che tale materia, come ha già avuto modo di affermare questa Corte (v. sent. n. 217 del 1988), ha un ampio oggetto, ricomprendente la predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, non si può negare che la cessione degli alloggi, oggetto di disciplina dell'atto impugnato, costituisca parte integrante dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnazione che è sicuramente iscritta nell'ambito della materia in considerazione (v. sentt. nn. 493 del 1970, 16 del 1972, 727 e 1115 del 1988). La cessione degli alloggi, infatti, è indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi, posto che la qualifica di assegnatario rappresenta una condizione necessaria per poter partecipare alla cessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Più in generale, comunque, ai fini della dimostrazione dell'inerenza della cessione degli alloggi alla materia della edilizia residenziale pubblica, non va trascurato il rilievo che la predetta cessione è finalizzata, fra l'altro, al reinvestimento dei ricavi sia in direzione della acquisizione delle aree edificabili e della costruzione di edifici per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, sia in direzione di urbanizzazioni socialmente rilevanti per il medesimo patrimonio (v. art. 28, comma 6, lettere *b*) e *c*), della legge 30 dicembre 1991, n. 412). Né, del resto, può negarsi valore al fatto che la cessione degli alloggi, la quale deve essere effettuata secondo piani approvati dalla regione, rientra fra i compiti degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati o ridisciplinati dalle leggi regionali, istituti che vanno ricompresi tra gli enti operanti all'esclusivo servizio di funzioni attribuite alle regioni (tanto che è nel potere di queste ultime adottare provvedimenti relativi a una loro eventuale soppressione: v. art. 93, secondo comma, e 13 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Posto, dunque, che la materia disciplinata rientra fra quelle trasferite alla competenza delle regioni, l'atto di indirizzo e coordinamento oggetto di impugnazione, per essere conforme ai parametri di legittimità costituzionale precisati da questa Corte con una giurisprudenza da tempo costante (v., ad esempio, sentt. nn. 150 del 1982, 338 del 1988, 139 del 1990, 37 e 359 del 1991, 30 e 384 del 1992), deve avere un apposito supporto nella legislazione statale, diretto a prevedere l'esercizio del potere stesso così come il contenuto sostanziale dell'atto da adottare, attraverso la predisposizione di principi e di criteri idonei a vincolare e ad orientare la discrezionalità governativa. Ma, poichè nell'art. 28 della legge n. 412 del 1991 o in qualsiasi altra disposizione di legge non si riscontra il minimo cenno a un eventuale atto di indirizzo e coordinamento del Governo in materia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 oggetto di impugnazione costituisce un esercizio illegittimo della funzione in considerazione, avente l'effetto di menomare una competenza regionale costituzionalmente garantita. Il predetto atto, pertanto, va consequenzialmente annullato.

Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di asserita lesione delle proprie attribuzioni sollevati dalle ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare un atto di indirizzo e coordinamento in mancanza di un'apposita base in una norma di legge ordinaria e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 487

*Sentenza 16-29 dicembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - E.N.P.A.O. - Pensioni - Disciplina dopo lo scioglimento dell'Ente - Proroga del termine per lo scioglimento - Improprietà della questione nei confronti delle norme denunciate in regime di proroga - Inammissibilità.****(D.-L. 29 dicembre 1983, n. 747, art. 2, quarto comma, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18; d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 6, trentesimo comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48; d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, quinto comma, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389).****(Cost., artt. 3 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 della legge 29 febbraio 1984, n. 18 (Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983); 6, n. 30, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS); 7, n. 5, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamenti dei patronati); promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Allegranza Cesarina, ed altre, e l'ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza delle Ostetriche (E.N.P.A.O.), iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Allegranza Cesarina, ed altre, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini e Manfredi Caniglia per Allegranza Cesarina, ed altre, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppina Allegranza ed altre nei confronti dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) in liquidazione, al fine di ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia in misura non inferiore a quello minimo erogato ai lavoratori autonomi delle gestioni speciali INPS, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 21 novembre 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 4, del d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, comma 30, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e 7, comma 5, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In primo luogo, il giudice remittente censura le norme denunciate — che hanno via via prorogato al 30 giugno 1990 il termine per lo scioglimento dell'ENPAO, originariamente previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 127 del 1980 alla scadenza del regime transitorio triennale di cui al primo comma, ossia alla data del 27 aprile 1983 — perchè non hanno provveduto ad adeguare, senza altri indugi, il trattamento pensionistico delle ostetriche iscritte all'ENPAO a quello assicurato ai lavoratori autonomi delle gestioni INPS, in attuazione della direttiva espressa nell'art. 4, ultimo comma, della stessa legge n. 127. In subordine, lamenta che i citati decreti di proroga non abbiano almeno provveduto ad adeguare alle variazioni del costo della vita i minimi di pensione determinati dall'art. 4 della legge n. 127 del 1980, considerato che il Ministro del lavoro non ha mai esercitato il potere discrezionale di adeguamento anno per anno attribuitogli dall'art. 5.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per una dichiarazione di fondatezza della questione.

In un'ampia memoria aggiunta esse sostengono la possibilità — avvalorata dall'abrogazione del quarto comma dell'art. 4 della legge del 1980, disposta dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 249 — di interpretare le norme in esame nel senso che fin dalla scadenza del triennio indicato nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980 è già sorto in capo alle titolari di pensioni corriposte dall'ENPAO il diritto a un trattamento minimo di ammontare pari a quello spettante ai lavoratori autonomi delle gestioni INPS.

Se non si accedesse a questa interpretazione, la censura di incostituzionalità non potrebbe essere evitata. Risulterebbero violati sia il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., perchè le ostetriche titolari di pensione a carico dell'ENPAO sarebbero discriminate rispetto alle ostetriche collocate in pensione dopo il 30 giugno 1990 a carico dell'INPS, sia l'art. 38, secondo comma, Cost., perchè il trattamento pensionistico minimo garantito ai lavoratori autonomi dalle gestioni INPS deve ritenersi la misura minima di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore pensionato, il che si argomenterebbe dall'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. — È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

La legge n. 127 del 1980 già aveva previsto, alla scadenza del regime transitorio triennale, la parificazione del trattamento pensionistico minimo delle ostetriche al minimo garantito ai lavoratori autonomi dalle gestioni INPS, nonchè un meccanismo di adeguamento delle prestazioni dell'ENPAO durante il regime transitorio alle variazioni del costo della vita. Le norme impugnate si sono limitate a prorogare il termine per lo scioglimento dell'ENPAO, probabilmente per ragioni connesse ai dissesti finanziari dell'ente, e quindi nulla avrebbero potuto aggiungere alla legge del 1980 in ordine all'adeguamento dei trattamenti pensionistici delle istanti.

Considerato in diritto

1. — L'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, aveva disposto lo scioglimento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (ENPAO) alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge medesima (27 aprile 1980). Stabiliva inoltre che «con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO (27 aprile 1983) i trattamenti mensili di pensione dovranno comunque garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS» (art. 4, quarto comma), mentre per la durata del regime transitorio l'art. 5 attribuiva al Ministro del lavoro il potere di aumentare annualmente le pensioni erogate dall'ente in misura percentuale correlata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Per ragioni connesse al dissesto finanziario dell'ENPAO (in soccorso del quale dovette intervenire lo Stato con un contributo straordinario di quindici miliardi di lire: art. 8 della legge 15 aprile 1985, n. 140), la data di scioglimento dell'ente è stata via via prorogata dall'art. 4, comma 8, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (al 31 dicembre 1983), dall'art. 2, comma 4, del d.l. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 (al 31 marzo 1984), dall'art. 6, comma 30, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 (al 31 dicembre 1987), dall'art. 7, comma 5, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito

nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (al 30 giugno 1990). Corrispondentemente la proroga ha determinato lo spostamento del termine iniziale di efficacia del diritto attribuito alle istanti dall'art. 4, quarto comma, della legge del 1980: in capo alle ostetriche già titolari di pensione ENPAO alla data del 30 giugno 1990 il diritto a un trattamento minimo pari a quello garantito ai lavoratori autonomi delle gestioni INPS è sorto — nei confronti dello stesso INPS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali) subentrato al disciolto ente ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 249 — con decorrenza dal 1° luglio 1990.

2. — Le norme di proroga contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto dei decreti-legge citati nel numero precedente sono impugnate dal Tribunale di Genova «nella parte in cui prorogando il termine per lo scioglimento dell'ENPAO stabilito dall'art. 1 della legge n. 127 del 1980, non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche, fissati dall'art. 4 della medesima legge, quanto meno alle variazioni del costo della vita».

3. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, sul rilievo che l'impugnazione di costituzionalità non appare proponibile nei confronti delle norme denunciate, le quali si sono limitate a prorogare il termine per lo scioglimento dell'ENPAO, e quindi nulla avrebbero potuto aggiungere alla legge del 1980 in ordine all'adeguamento dei trattamenti minimi pensionistici delle istanti.

L'eccezione è fondata.

La difesa delle istanti replica che il giudice a quo muove da una valutazione di non incostituzionalità dell'art. 4, quarto comma, della legge del 1980, nella parte in cui ritardava di tre anni l'adeguamento dei minimi di pensione delle ostetriche, purchè la durata del regime transitorio restasse contenuta entro questo termine o al massimo non si spingesse oltre la prima proroga, di pochi mesi, disposta dal d.l. n. 536 del 1983 (non impugnato). La violazione degli artt. 3 e 38 Cost. è sopravvenuta col d.l. n. 747 del 1983 e i due successivi che, con efficacia dal 1° gennaio 1984, hanno prorogato di sette anni il termine originario. Correttamente, quindi, il giudice remittente ha censurato soltanto questi decreti perchè non hanno provveduto a sganciare l'adeguamento dei trattamenti pensionistici minimi erogati dall'ENPAO dalla condizione dello scioglimento dell'ente.

Va obiettato che, alla stregua della detta valutazione, i decreti di proroga avrebbero dovuto essere impugnati congiuntamente con l'art. 4, quarto comma, della legge del 1980, atteso che da tale disposizione, in quanto modificata dalle proroghe della data di scioglimento dell'ente, è derivato l'ostacolo — fino al 30 giugno 1990 — all'adeguamento del trattamento minimo di pensione delle istanti. Senza l'impugnativa dell'art. 4, quarto comma, manca la norma sulla quale dovrebbe eventualmente innestarsi il provvedimento additivo chiesto al giudice delle leggi.

4. — Inammissibile è pure la questione subordinata di legittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui, prorogando il regime transitorio della legge del 1980, non hanno previsto almeno un meccanismo di adeguamento delle pensioni erogate dall'ENPAO agli aumenti del costo della vita.

A tal fine un meccanismo, suscettibile di operare anche per i periodi di proroga del regime transitorio, era già congegnato dall'art. 5 della legge del 1980, nè questa norma potrebbe essere censurata per la mancanza di carattere autoapplicativo, essendo rimesso al potere discrezionale del Ministro del lavoro l'adeguamento anno per anno degli importi delle pensioni alle variazioni dell'indice ISTAT: l'art. 38 Cost. lascia al legislatore libertà di scelta tra l'uno o l'altro tipo di meccanismo (cfr. sentt. nn. 337 del 1992, 497 del 1988). L'art. 5 legittimava le istanti a reagire all'inerzia del Ministro del lavoro con una domanda di emissione del decreto ivi previsto e a impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto davanti al giudice amministrativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 4, del d.l. 29 dicembre 1983, n. 747 (Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983), convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 6, comma 30, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli

oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e 7, comma 5, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamenti dei patronati), convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1378

N. 488

Sentenza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Lombardia - Dipendenti delle segreterie particolari - Trattamento economico integrativo - Estensione generalizzata di favore - Impugnazione di norma applicativa di un diritto avente fonte direttamente in un principio costituzionale - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, art. 2).

(Cost., art. 97 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale", e successive modificazioni ed integrazioni», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 settembre 1992, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'Avv. Valerio Onida per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 2 settembre 1992, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992 e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri il 19 agosto 1992, recante «Modificazioni e integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni».

L'Avvocatura dello Stato premette che con la delibera impugnata la Regione Lombardia intende modificare l'art. 22 della legge regionale n. 42/79 che prevede, nell'ordinamento organizzativo della Regione, la presenza delle segreterie particolari, strutture con compiti ben definiti dalla legge, a supporto diretto delle esigenze operative del presidente, del vice presidente e degli assessori della giunta regionale. L'art. 1 e l'annessa tabella A rideterminano il contingente massimo del personale assegnabile alle segreterie particolari, specificando, altresì, la composizione degli organici-tipo delle stesse, con la previsione della figura dirigenziale (1^a, qualifica dirigenziale) per l'incarico di responsabile della struttura. All'art. 3 viene, di conseguenza, abrogato il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni, già disciplinante gli organici delle segreterie.

La delibera impugnata, prosegue il ricorrente, è illegittima per quanto riguarda l'art. 2, che estende anche al personale semplicemente addetto alle segreterie — non solo ai responsabili delle stesse, come consentito già in altri ordinamenti regionali — la disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31 del 1977, la quale prevede, per il personale assegnato ai gruppi consiliari con la qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche.

L'art. 2, attribuendo al personale comunque assegnato alle segreterie particolari il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale superiore corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento di incarico, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, configura, invero, un ingiustificato beneficio e si pone in contrasto con i principi di omogeneizzazione, trasparenza dei trattamenti economici, onnicomprensività e divieto di trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge-quadro per il pubblico impiego n. 93 del 1983.

La stessa disposizione, conclude l'Avvocatura, conferendo anche al personale comandato il surriferito trattamento di maggior favore, non è altresì in linea con i principi della normativa sul trattamento economico del personale comandato che impone il mantenimento della retribuzione già in godimento presso l'ente o l'amministrazione di provenienza.

2. — Si è costituita la Regione Lombardia concludendo per il rigetto del ricorso.

Osserva la Regione che entrambe le contestazioni svolte nel ricorso appaiono frutto di una mancata comprensione dei presupposti che fondano il riconoscimento dell'assegno integrativo di cui alla norma regionale in questa sede impugnata.

Le attribuzioni delle segreterie particolari del presidente, del vicepresidente e degli assessori prevedono lo svolgimento di attività del tutto diverse da quelle proprie delle altre unità organizzative dell'ente, come è facilmente riscontrabile dall'esemplificazione contenuta nell'allegato (parte seconda) della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Si pone quindi con tutta evidenza, nel caso del personale assegnato a tale particolare struttura, il problema della corrispondenza fra il livello delle mansioni svolte e quello delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita. Quando ciò si verifica evidentemente non sorge alcun problema, rispetto al diritto riconosciuto ai dipendenti di svolgere le funzioni inerenti alla qualifica rivestita. Quando invece, per effetto dell'assegnazione alle segreterie particolari dei massimi responsabili dell'ente, il dipendente si trova a svolgere mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza — e quindi, in sostanza, gli vengono conferite con atto dell'amministrazione «mansioni superiori» — non vi è dubbio che ad esso spetti anche il riconoscimento del relativo trattamento economico.

Nel caso di specie la norma quindi non attribuisce affatto un trattamento «integrativo» al personale in ragione dell'assegnazione ad una diversa struttura organizzativa — il che potrebbe in ipotesi costituire una violazione delle norme e dei principi invocati nel ricorso — ma provvede soltanto a far corrispondere il trattamento economico alle mansioni effettivamente e formalmente conferite.

Tale corrispondenza, costituendo una conseguenza immediata del principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, rappresenta un diritto per il personale interessato, che sussisterebbe anche indipendentemente dal riconoscimento normativo di cui alla norma regionale in questa sede contestata.

Infatti, dopo le pronunce di questa Corte (sent. n. 57 del 1990 — *recte*, del 1989 — e ord. n. 908 del 1988), la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di affermare che al pubblico dipendente spetta la retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte purché l'amministrazione abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato volontariamente la prestazione. La retribuzione corrispondente alle mansioni di qualifica superiore spetta a maggior ragione quando l'incarico derivi da una previsione di legge o comunque da un atto formale (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 1991 n. 847).

La norma regionale in questione quindi, essendo tesa a riconoscere al personale assegnato alle segreterie particolari — e addetto a mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza — un trattamento economico corrispondente a tali mansioni formalmente conferite, non si pone affatto in contrasto con i principi propri del pubblico impiego ma ne costituisce piuttosto esatta applicazione.

Del resto, lo stesso ricorrente sembra ammettere la legittimità della corresponsione del trattamento limitatamente ai responsabili delle segreterie particolari, che occupano posti di qualifica funzionale dirigenziale, ma la nega per ciò che riguarda il restante personale addetto alle segreterie. Il che è contraddittorio: non si vede perché il principio di corrispondenza fra retribuzione e mansioni proprie della qualifica in atto attribuita nell'organico della segreteria particolare debba valere per il responsabile e non per gli altri addetti all'ufficio, per i quali pure la legge — non diversamente che per il responsabile — precisa le qualifiche funzionali corrispondenti ai posti ricoperti.

Circa, poi, l'ulteriore contestazione, svolta nel ricorso, del conferimento di tale trattamento economico integrativo al personale comandato, va detto che la regola del mantenimento della retribuzione già in godimento presso l'ente o l'amministrazione di provenienza può valere solo a parità di mansioni effettivamente svolte. In caso contrario — quando cioè al personale comandato siano formalmente conferite mansioni superiori — non vi è ragione per non applicare anche a tale personale il principio di corrispondenza tra mansioni e trattamento economico.

In caso contrario si avrebbe una ingiustificata differenziazione tra il personale comandato e quello proprio dell'ente, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Osserva, infine, la Regione che l'art. 2 della legge regionale impugnata realizza la piena equiparazione tra personale addetto alle segreterie particolari e personale addetto ai gruppi consiliari. Il beneficio economico di cui si tratta era stato infatti riconosciuto al personale assegnato ai gruppi con l'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31 del 1977, senza che tale disposizione sia stata mai oggetto di alcuna contestazione.

Ora, con la norma in questa sede impugnata, il regime del personale addetto alle segreterie particolari si adegua, con riferimento al medesimo beneficio, a quello del personale addetto ai gruppi consiliari: il che è del tutto logico e conforme al principio di uguaglianza, trattandosi in entrambi i casi di strutture organizzative con compiti peculiari del tutto analoghi.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione — dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, recante «Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale", e successive modificazioni e integrazioni». Il predetto art. 22 della legge regionale n. 42 del 1979 ha istituito, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dalla giunta regionale (cfr. art. 9), le segreterie particolari del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, «per lo svolgimento delle attività di ausilio immediato» a questi ultimi, meglio specificate nella seconda parte dell'allegato alla legge medesima.

La legge riapprovata dal Consiglio regionale il 6 agosto 1992, da un lato (art. 1) stabilisce analiticamente, mediante l'allegata tabella, le qualifiche funzionali che deve rivestire il personale assegnato alle dette segreterie (ed abroga di conseguenza con l'art. 3 la più generica previsione contenuta nel terzo comma del citato art. 22); dall'altro

prevede, con la norma che forma esclusivo oggetto del presente giudizio (art. 2), che al predetto personale «appartenente ai ruoli organici della Regione o comandato presso la medesima, si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 2 della l.r. 23 giugno 1977, n. 31 "Assegnazione di personale ai gruppi consiliari" e successive modificazioni ed integrazioni». Quest'ultima norma stabilisce che «a coloro che rivestono qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, un assegno personale integrativo, non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di altri aumenti di retribuzione, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali lordi corrispondenti alle due qualifiche».

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, attribuendo (mediante il rinvio alla legge n. 31 del 1977) a tutto il personale assegnato alle segreterie particolari — e non solo ai responsabili delle stesse, come già consentito in altre regioni — il menzionato diritto al trattamento economico integrativo ove rivesta qualifica inferiore a quella propria del posto coperto, configura un ingiustificato beneficio e si pone in contrasto con i principi di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, trasparenza dei trattamenti economici, onnicomprensività e divieto di trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983. Inoltre, la norma medesima, estendendo il suddetto beneficio anche al personale comandato presso la Regione, violerebbe altresì i principi vigenti in tema di trattamento economico di detto personale, che impongono il mantenimento della retribuzione già in godimento presso l'amministrazione o l'ente di provenienza.

2. — La questione non è fondata.

Come esattamente rileva la Regione resistente, la norma impugnata si limita, in realtà, a riconoscere un diritto che rinviene la sua fonte direttamente in un principio costituzionale e che, pertanto, dovrebbe comunque trovare applicazione.

Questa Corte, invero, ha già più volte avuto modo di affermare (cfr. ord. n. 908 del 1988 e sentt. nn. 57 del 1989, 296 del 1990 e 236 del 1992) il «diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.» (v. cit. sent. n. 236 del 1992), riconosciuto direttamente applicabile anche nel caso — che ovviamente non rileva nella fattispecie — di mancanza di un atto formale di preposizione alle mansioni superiori (art. 2126, primo comma, del codice civile).

È pur vero che nella sentenza da ultimo citata questa Corte ha anche affermato che «ciò non significa che l'art. 36 debba trovare incondizionata applicazione ogni volta che il pubblico impiegato venga adibito a mansioni superiori». Ma certamente nel caso in esame non ricorrono quelle condizioni allora individuate (assegnazione meramente temporanea per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi; intervento legislativo che regolarizzi *ex post* le posizioni, riconoscendo agevolazioni e vantaggi tali da compensare il mancato riconoscimento, per il passato, del trattamento economico superiore), che possono, in ipotesi, costituire un giustificato limite all'attuazione del richiamato principio.

Le considerazioni fin qui esposte sono di per sé sufficienti ad escludere qualsivoglia violazione delle norme costituzionali invocate dal ricorrente. Ma si può inoltre rilevare che lo stesso legislatore statale ha recentemente affermato, con norma espressamente qualificata come principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che nel pubblico impiego la temporanea assegnazione alle mansioni superiori comporta «il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta» (art. 2, primo comma, lett. n, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»).

Quanto, infine, al profilo di censura relativo all'applicabilità della norma impugnata non solo al personale di ruolo della Regione, ma anche a quello comandato presso la medesima, va osservato che il richiamato principio di equa retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione — che importa, come detto, salvo casi eccezionali, la corrispondenza del trattamento economico alla qualità del lavoro effettivamente prestato — non può non avere ovviamente valenza generale, quale che sia la posizione, di ruolo o di comando, del dipendente; esso pertanto deve essere applicato anche al personale comandato che versi nella situazione prevista nella norma censurata (e ciò a prescindere dal rilievo che l'opposta soluzione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1379

N. 489

Ordinanza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese ex art. 210 del c.p.p. - Acquisizione al fascicolo dibattimentale - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 254/1992) - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Modificazioni all'art. 210, quinto comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni relative agli artt. 210 e 503 del c.p.p. - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 210, 503 e 513).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 210, 503 e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale, in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;

che, con il medesimo provvedimento, il giudice remittente ha altresì sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi non prevedono che la disciplina sull'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento di talune dichiarazioni rese in precedenza dalle parti private si applichi anche alle dichiarazioni rese dalle persone imputate in un procedimento connesso;

Considerato che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio sotto il profilo sollevato dal giudice *a quo*, per cui la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, con decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, l'art. 210, quinto comma, del codice di procedura penale è stato modificato nel senso auspicato dal provvedimento di remissione, per cui va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello *ius superveniens*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1380

N. 490

Ordinanza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato di un reato connesso - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 254/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Trento, il 20 gennaio 1992 dal Tribunale di Savona, il 14 maggio 1992 dal Tribunale di Verona ed il 29 maggio 1992 dal Tribunale di Oristano, rispettivamente iscritte ai nn. 467, 474, 486 e 491 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i Tribunali di Trento, Savona, Verona ed Oristano sollevano, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che possa essere data lettura, su richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato di un reato connesso che, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Savona è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che i provvedimenti di rimessione investono tutti la medesima norma di legge e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Trento, Savona, Verona ed Oristano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 491

*“Ordinanza 16-29 dicembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Persone offese - Notifica del decreto di citazione a giudizio nei termini minimi previsti per l'imputato - Mancata previsione - Inapplicabilità delle norme denunciate nel processo *a quo* - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Torri Alberto, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1992 il Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, dopo aver premesso che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di omicidio colposo, le persone offese, depositata una lista testimoniale il 15 gennaio 1992, si sono costituite parti civili all'udienza del 17 gennaio 1992 e che nella medesima udienza il difensore dell'imputato ha eccepito «la tardività dell'istanza istruttoria» a norma dell'art. 79, terzo comma, del codice di procedura penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che alla persona offesa venga notificato il decreto di citazione a giudizio, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una irragionevole disparità di trattamento tra la parte offesa citata a giudizio dal giudice per le indagini preliminari, essendo in tal caso prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio, e la parte offesa citata a giudizio dal pubblico ministero che «ha semplicemente diritto ad essere citata *ex art. 558/2 c.p.p.*»;

b) dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che alla persona offesa venga notificato il decreto di citazione a giudizio negli stessi termini minimi previsti per l'imputato, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto «mentre l'imputato ha sostanzialmente 45 gg. di tempo per cercare e trovare prove a discarico, la parte offesa-parte civile, stante il contemporaneo disposto degli artt. 558/2 e 79/3 c.p.p., ne potrebbe avere in astratto solo 5», generandosi in tal modo «una disparità di trattamento in ordine al concreto esercizio del diritto alla prova» lesivo di entrambi gli invocati parametri;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che, come correttamente osserva l'Avvocatura interveniente, entrambe le disposizioni oggetto di impugnativa hanno già ricevuto integrale applicazione ed esaurito gli effetti che le stesse sono destinate a produrre, essendo ritualmente intervenuta nel procedimento *a quo* tempestiva costituzione di parte civile ad opera dei soggetti a ciò legittimati ed in virtù della rispettiva citazione davanti al giudice odierno rimettente, sicché, dovendosi quest'ultimo pronunciare su di una eccezione riguardante la tardiva presentazione di una lista testimoniale a norma dell'art. 79,

terzo comma, c.p.p., nel delibare la fondatezza di tale eccezione, il medesimo giudice avrebbe dovuto sottoporre a sindacato di costituzionalità non le disposizioni che mirano a consentire ai soggetti danneggiati dal reato di costituirsi parte civile, ma la preclusione che la parte civile rinviene nell'avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, ove la costituzione sia intervenuta, come nella specie, dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468, primo comma, del codice di rito;

e che, pertanto, non potendo più le norme denunciate trovare applicazione nel processo *a quo*, le questioni, così come proposte, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1382

N. 492

Ordinanza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ente Ferrovie dello Stato - Controversie di lavoro - Giudice competente - Pretore di Roma città sede dell'Ente - Irragionevolezza della deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del c.p.c. (cfr. sentenza n. 117/1990) - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Inconferente richiamo all'art. 97 della Costituzione - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, c.d. con l'art. 413 del c.p.c.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze

emesse il 20 e 25 marzo 1992 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Sinopoli Francesco, Tomasello Giuseppe e Trifirò Carmelo e l'Ente Ferrovie dello Stato, rispettivamente iscritte ai nn. 364, 436 e 437 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di analogo tenore, depositate il 23 marzo e il 18 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

che secondo il giudice *a quo* l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i tre giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile (sent. n. 117 del 1990);

che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione: il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita dal legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 493

Ordinanza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale docente della scuola - Graduatorie per l'immissione in ruolo - Requisiti di servizio differenziati - Disciplina prevista da norme diverse non sottoposte al giudizio della Corte - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo e secondo comma, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 1, primo comma, con modificazioni).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (*recte:* dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante «Misure urgenti per il personale della scuola», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ordinanza iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 nel giudizio promosso da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Genova e nei confronti di Ricupero Anna Maria per l'annullamento della graduatoria per la immissione nei ruoli della scuola secondaria di personale docente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (*recte:* dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante «Misure urgenti per il personale della scuola», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione in ragione di differenziati requisiti di servizio richiesti, ai fini dell'immissione in ruolo, ai docenti dei corsi di richiamo ed aggiornamento culturale di istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.), rispetto ai docenti dei corsi ordinari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la infondatezza della questione sollevata;

Considerato che la disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita, estende all'anno scolastico 1981-82 il periodo utile per valutare gli incarichi previsti dagli artt. 46 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, senza tuttavia innovare la disciplina della diversa durata del servizio rilevante, per le categorie di docenti, ai fini della immissione in ruolo, durata prevista da altre norme non sottoposte al giudizio della Corte e destinate a trovare comunque applicazione;

che conseguentemente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 140 del 1988 va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante «Misure urgenti per il personale della scuola» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1384

N. 494

Ordinanza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia - Regioni Calabria, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Liguria e Valle d'Aosta - Strumenti urbanistici - Approvazione - Termine massimo per l'approvazione - Decorrenza - Approvazione tacita dopo centottanta giorni - Ministro per il coordinamento della protezione civile - Convenzioni - Stipula per finalità di protezione civile con istituti, gruppi ed enti di ricerca - Facoltà - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118; statuto speciale Valle d'Aosta, artt. 2 e 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia, notificati il 27 e 29 maggio e il 1º giugno 1992, depositati in cancelleria il 2, 3, 5 e 10 giugno successivi ed iscritti ai nn. 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato il 2 giugno 1992 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), per violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

che la norma in questione prevede che il termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale;

che con analogo ricorso, notificato il 27 maggio 1992 e depositato il 3 giugno 1992, la Regione Lombardia ha impugnato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, oltre all'art. 3 del citato decreto-legge n. 274 del 1992, anche l'art. 10, secondo comma, seconda parte, dello stesso decreto-legge, concernente la facoltà per il Ministro per il coordinamento della protezione civile di stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile;

che la Regione Emilia-Romagna, con atto notificato il 27 maggio 1992 e depositato il 3 giugno 1992, ha denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in collegamento con gli artt. 97, primo comma, e 9, secondo comma, della stessa;

che anche la Regione Liguria, con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato il 5 giugno 1992, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, in relazione agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione;

che la Regione Calabria, con atto notificato il 1° giugno 1992 e depositato il 10 giugno 1992, ha denunciato il più volte citato art. 3, in riferimento agli artt. 117, 118, 3, 97, 9 e 32 della Costituzione;

che, infine, anche la Regione Puglia, con ricorso notificato il 1° giugno 1992 e depositato il 10 giugno 1992, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che i sei ricorsi, proposti contro disposizioni del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 154, serie generale, del 2 luglio 1992;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) ed agli artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, della Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1385

N. 495

Ordinanza 16-29 dicembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia - Regioni Lombardia, Puglia, Valle d'Aosta - Strumenti urbanistici - Approvazione - Termine massimo perentorio per l'approvazione - Decorrenza - Approvazione tacita dopo centottanta giorni - Ministro per il coordinamento della protezione civile - Convenzioni - Stipula per finalità di protezione civile con istituti, gruppi ed enti di ricerca - Facoltà - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 1° luglio 1992, n. 325, artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3 e 117; statuto speciale Valle d'Aosta, artt. 2 e 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia, Puglia e Valle d'Aosta, notificati il 21, 24 e 30 luglio 1992, depositati in cancelleria il 28 e il 31 luglio e il 6 agosto successivi ed iscritti ai nn. 58, 59 e 60 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 1992 e depositato il 28 luglio 1992 la Regione Lombardia ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

che le disposizioni in questione prevedono: l'una, che il termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale; l'altra, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile;

che con analogo ricorso, notificato il 24 luglio 1992 e depositato il 31 luglio 1992, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione;

che, infine, anche la Regione autonoma Valle d'Aosta, con atto notificato il 30 luglio 1992 e depositato il 6 agosto 1992, ha denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, per violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che i tre ricorsi, proposti contro disposizioni del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205, serie generale, del 1° settembre 1992;

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) *delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), dalle Regioni Lombardia e Puglia e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;*

b) *della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, sollevata, in riferimento all'art. 117 della costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 496

*Ordinanza 16-29 dicembre 1992***Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 370 del 27 luglio 1992.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 370 del 27 luglio 1992;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio BALDASSARRE;

Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali occorsi nella redazione della sentenza n. 370 del 1992;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che nella sentenza n. 370 del 1992 siano così corretti i seguenti errori materiali:**nel primo capoverso del punto 6 del Considerato in diritto, dopo le parole «l'art. 3» e prima della parola «comma», sostituire la parola «terzo» con «quarto»;**nel primo capoverso del punto 7 del Considerato in diritto, dopo la parola «comma» e prima della parola «dello», sostituire la parola «quinto» con «terzo»;**nel terzo capo del dispositivo, dopo le parole «quarto comma,» sostituire le parole «e 5» con «5 e 6».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 497

*Sentenza 16-29 dicembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione - Regione Marche - Legge regionale - Rilievi governativi - Riapprovazione con maggioranza semplice anziché assoluta - Considerazione della legge ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come «nuova» - Inammissibilità. (Legge regione Marche approvata il 2 giugno 1992).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 2 giugno 1992 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'importo regionale sostitutivo per le utenze esenti», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 1992, depositato in cancelleria il 1° luglio 1992 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'Avvocato Piero Alberto Capotosti per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Marche 2 giugno 1992, intitolata: «Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti».

A giudizio del ricorrente, la legge regionale impugnata — oggetto di deliberazione una prima volta il 15 gennaio 1992 e rinviata per il riesame — avrebbe dovuto essere approvata a maggioranza assoluta, secondo quanto richiede l'art. 127 della Costituzione come interpretato da questa Corte (v. sentt. nn. 79 del 1989 e 154 del 1990), a nulla rilevando che in sede di riapprovazione siano state apportate modificazioni in senso conforme ai rilievi governativi. Pertanto, poiché la legge impugnata è stata approvata a maggioranza «semplice», il ricorrente chiede che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale.

2. — Si è costituita la Regione Marche contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto o l'inammissibilità.

La Regione precisa, innanzitutto, che nella seduta del 2 giugno 1992 il Consiglio regionale non ha affatto provveduto a riapprovare con modificazioni la delibera legislativa già approvata nella seduta consiliare del 15 gennaio 1992, oggetto di rinvio da parte del Governo. Al contrario, nella seduta del 2 giugno il Consiglio regionale ha

approvato, per la prima volta, una delibera legislativa, la quale, anche se ha il medesimo oggetto di quella precedente e anche se recepisce i rilievi formulati dal Governo in relazione alla precedente delibera legislativa, si caratterizza come nuova e diversa rispetto a quest'ultima. A tal fine, la Regione Marche osserva che, una volta intercorso il rinvio governativo, si è adottata una via completamente diversa da quella del riesame e della conseguente riapprovazione. Questa circostanza, ad avviso della stessa Regione, risulta evidente sia per il fatto che la Giunta regionale, con delibera n. 648 del 2 marzo 1992, ha assunto la formale iniziativa legislativa di predisporre «un nuovo testo che tiene conto delle surriferite osservazioni del Governo», sia per il fatto che al nuovo testo della proposta di legge della Giunta regionale è stato attribuito un numero diverso da quello della precedente proposta, sia, infine, per il fatto che la nuova proposta di legge è stata «assegnata», e non «riassegnata», alla competente commissione referente e da questa «esaminata», e non già «riesaminata». Del resto, continua la resistente, lo stesso Presidente del Consiglio regionale ha comunicato al Governo l'avvenuta «approvazione» della delibera legislativa impugnata, e non già la «riapprovazione» della delibera già approvata e rinviata.

Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, la Regione Marche sottolinea come nel procedimento legislativo in questione sia stato seguito il suggerimento contenuto nella decisione n. 154 del 1990 di questa Corte, consistente nella possibilità, per la Regione, di «iniziare (a seguito del rinvio) un nuovo procedimento legislativo sulla stessa materia, avente ad oggetto anche un testo normativo identico a quello votato nella prima deliberazione, salva l'espunzione delle disposizioni contestate».

In definitiva, conclude la Regione, nel caso di specie si sarebbe registrata, non già una illegittima riapprovazione a maggioranza semplice di una legge non «nuova», ma la legittima approvazione a maggioranza semplice di una legge regionale per la prima volta sottoposta alla votazione del Consiglio regionale. Conseguentemente, ad avviso della stessa Regione, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe inammissibile, in quanto, avendo ad oggetto una legge regionale «nuova», avrebbe dovuto essere preceduto dal rinvio della legge stessa per il riesame del Consiglio regionale. In ogni caso, il ricorso sarebbe anche infondato, in quanto nel procedimento di approvazione della delibera legislativa impugnata non si è verificata alcuna violazione dell'art. 127 della Costituzione.

3. — Nel corso della discussione orale l'Avvocatura dello Stato, nel ricordare che la sentenza n. 154 del 1990 ha affermato che la Regione può iniziare un nuovo procedimento legislativo dopo il rinvio governativo, osserva che, pur non contrastando tale affermazione, lo Stato, in mancanza di un potere di controllo sugli *interna corporis* del Consiglio regionale, sarebbe privo di adeguati strumenti per verificare se la legge approvata sia frutto di un nuovo procedimento, dal momento che la comunicazione della legge regionale al Governo consta della semplice trasmissione dell'articolato votato, senza che a questo siano allegati la relazione o, in genere, i lavori preparatori, e senza alcuna indicazione sul numero d'ordine assegnato alla proposta approvata.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritualmente depositato un ricorso di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Marche 2 giugno 1992 (Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti), adducendo che la stessa, essendo stata riapprovata a maggioranza semplice, avrebbe violato l'art. 127 della Costituzione, il quale, come questa Corte ha più volte affermato, richiede che una legge regionale, già approvata una prima volta e poi rinviata al Consiglio regionale per il riesame, può ritenersi validamente deliberata soltanto ove abbia riportato, in sede di riapprovazione, la maggioranza assoluta dei voti.

2. — Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Al fine di decidere sulle contestazioni di legittimità costituzionale mosse dal Governo nei confronti della legge della Regione Marche oggetto di impugnazione, occorre verificare se quest'ultima configuri una «legge nuova», per la quale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, è sufficiente l'approvazione a maggioranza semplice oppure se la stessa legge debba esser considerata come la riapprovazione di una legge, già votata una prima volta dal Consiglio regionale e rinviata a quest'ultimo per procedere a un riesame, per la quale il ricordato art. 127 della Costituzione impone la maggioranza assoluta (v., specialmente, sent. n. 154 del 1990).

Nella decisione appena citata questa Corte ha già rilevato come la definizione giurisprudenziale di una legge regionale quale «legge nuova», ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della Costituzione, si è ispirata nel corso degli anni a criteri di vario genere. Dopo alcune iniziali pronunzie che hanno ancorato la qualificazione della «novità» della legge

regionale a un criterio «sostanzialistico» e, segnatamente, al grado di incisività e alla rilevanza delle modificazioni apportate in sede di riesame al testo della legge rinviata — così da poter dedurre dalla natura «sostanziale» dei mutamenti introdotti la ricorrenza in concreto della intenzione «innovativa» del legislatore regionale —, questa Corte, allo scopo di evitare le numerose contestazioni e le ineludibili incertezze connesse alla determinazione caso per caso dell'importanza delle modificazioni apportate, ha fatto ricorso, a partire dalla sentenza n. 40 del 1977, a un criterio formale particolarmente rigoroso. Secondo quest'ultimo orientamento, infatti, andavano considerate come «non nuove», ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della Costituzione, solamente le leggi che fossero state riapprovate dal Consiglio regionale «nel medesimo identico testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio».

Tuttavia, anche l'applicazione di tale criterio ha dato luogo a gravi inconvenienti. In particolare, l'orientamento appena ricordato — nel permettere l'instaurarsi di una catena di rinvii a seguito di modificazioni del tutto formali o estrinseche alle norme contenute nell'atto rinviato e, persino, a seguito dell'introduzione da parte del legislatore regionale delle stesse modificazioni suggerite dal Governo in sede di rinvio — ha favorito l'indebito innesto, nell'ambito di una fase preordinata al controllo di legittimità, di prassi di negoziazione politica fra controllore e controllato, destinate a produrre di sovente ingiustificate disparità fra regione e regione nei risultati del controllo medesimo. Allo scopo di porre fine a tali deprecate prassi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha applicato un diverso criterio di qualificazione della «novità» delle leggi regionali, il quale, senza ritornare a parametri «sostanzialistici», è rivolto a impedire la reiterazione dei rinvii e a restituire alla relativa fase i caratteri propri del controllo di legittimità costituzionale, nel più rigoroso rispetto di quanto richiede l'art. 127 della Costituzione.

Nelle sue più recenti pronunzie (v. sentt. nn. 158 del 1988, 79, 80 e 561 del 1989, 122 e 154 del 1990) questa Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 127 della Costituzione, deve considerarsi come «non nuova» qualsiasi legge regionale rinviata che in sede di riesame sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero in parti dell'atto legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo, formula promulgativa, etc.); mentre, sempreché si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata come «nuova», ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, soltanto nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore in sede di riesame abbia apportato modificazioni (ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo) dirette a inserirsi in parti estranee rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette a incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.

Questo criterio — il quale è di carattere «formale», e non «sostanziale», poiché fa dipendere la «novità» della legge, non già dalla natura o dall'importanza del mutamento apportato, bensì dal dato, certo ed evidente, che la disposizione modificata nel suo significato normativo dal legislatore regionale sia o non sia stata coinvolta dalle censure contenute nel precedente rinvio governativo — non preclude, tuttavia, al legislatore regionale di disporre liberamente del procedimento legislativo in corso. Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 154 del 1990, il legislatore regionale, essendo nella posizione di chi è investito di una potestà «libera», ha la piena disponibilità del procedimento legislativo, nel senso che può rinunciare ad esso o può revocare la delibera di cui quello consta e «può, persino, iniziare un nuovo procedimento legislativo sulla stessa materia avente ad oggetto (..) anche un testo normativo identico a quello votato nella prima deliberazione, salva l'espunzione delle disposizioni contestate».

3. — Proprio la vicenda da ultimo rievocata risponde integralmente al caso di specie.

In data 15 gennaio 1992 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato con l'ordinaria procedura legislativa la proposta di legge n. 197, presentata l'8 gennaio 1992 ad iniziativa della Giunta regionale, recante il titolo «Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti». Questa delibera legislativa, con telegramma del 18 febbraio 1992, è stata rinviata al Consiglio regionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle disposizioni contenute negli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, le quali, in contrasto con le leggi statali che fissano la decorrenza delle addizionali introdotte a partire dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali che le adottano, prevedevano l'inizio dell'efficacia delle addizionali da esse varate al 31 dicembre 1991, cioè a partire da una data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale medesima.

Tuttavia, dopo che la Giunta regionale delle Marche aveva deliberato in data 2 marzo 1992 di presentare al Consiglio regionale una nuova proposta di legge, avente lo stesso titolo e un contenuto normativo analogo a quello proprio della delibera precedente, salva l'espunzione delle disposizioni colpite dal rinvio, il Consiglio regionale ha proceduto all'esame della stessa proposta, contrassegnata con il distinto numero d'ordine 213, seguendo la procedura d'urgenza, culminata, nella seduta del 2 giugno 1992, con l'approvazione della legge a maggioranza semplice. Dopo che

la delibera legislativa approvata è stata comunicata, in data 8 giugno 1992, al Commissario del Governo, quest'ultimo ha provveduto a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei ministri accompagnando il testo normativo con una lettera con la quale si diceva che la legge inviata era stata «riapprovata a maggioranza semplice dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo».

Non vi può esser dubbio che la legge regionale oggetto del ricorso governativo deve considerarsi come «nuova», ai sensi e ai fini dell'art. 127 della Costituzione. Infatti, pur a prescindere dal rilievo (che sarebbe, di per sé, sufficiente) per il quale la «novità» della legge si deduce dal fatto che il legislatore regionale ha introdotto modifiche incidenti su disposizioni diverse da quelle consequenzialmente interessate dal rinvio (segnatamente: l'art. 1, primo comma, è stato innovato grazie alla elevazione dell'aliquota dal 50 per cento al 55 per cento), l'incontestabilità della scelta del legislatore regionale di dar vita a un nuovo procedimento legislativo si deduce chiaramente, oltre che dal rilievo che la proposta approvata è contrassegnata con un numero d'ordine diverso da quello proprio del disegno di legge oggetto del rinvio, dal fatto che sia stato seguito per l'approvazione della delibera impugnata un procedimento diverso da quello utilizzato in occasione della legge rinviata, iniziato con una nuova proposta della Giunta regionale. E ciò è tanto più rilevante se si tiene presente che l'art. 89 del Regolamento consiliare della Regione Marche prevede che «la legge regionale rinviata dal Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione viene riassegnata alla competente commissione ed è riesaminata dal Consiglio con la stessa procedura seguita a norma del presente regolamento per la prima approvazione del provvedimento».

Né può valere in senso contrario l'osservazione in base alla quale, in assenza di un potere di controllo sugli *interna corporis* del Consiglio regionale, il Governo sarebbe privo degli elementi necessari per poter verificare se la regione abbia iniziato un nuovo procedimento legislativo. In realtà, poiché non è precluso al Commissario del Governo seguire i lavori legislativi regionali — costituendo, anzi, questa attività espressione del principio di leale cooperazione, che deve informare i rapporti tra Stato e regioni —, non vi può esser dubbio che il Governo è nella giuridica possibilità di essere adeguatamente informato dal suo stesso Commissario del procedimento legislativo seguito e dell'eventuale fatto che il Consiglio regionale abbia iniziato, successivamente al rinvio governativo, un nuovo procedimento legislativo. Naturalmente ciò non esime la regione dal dovere, anch'esso inerente al principio di leale cooperazione, di mettere in atto tutte le iniziative idonee a render riconoscibile, da parte del Commissario del Governo, la natura e la identità dell'*iter* legislativo seguito e sfociato nella deliberazione comunicata al Commissario medesimo.

Sulla base dei motivi sopra indicati il ricorso esaminato in questo giudizio dev'essere dichiarato inammissibile. Infatti, poiché la legge approvata il 2 giugno 1992 dal Consiglio regionale con un voto adottato a maggioranza semplice deve esser considerata una legge «nuova» ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il Governo, prima di promuovere la questione di legittimità costituzionale, avrebbe dovuto dar corso al rinvio della legge al Consiglio regionale affinché quest'ultimo, a norma dello stesso art. 127 della Costituzione, fosse posto nella condizione di procedere al riesame della legge stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 2 giugno 1992 (Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 dicembre 1992
(della provincia autonoma di Bolzano)

Sanità pubblica - Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-94 - Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi - Disciplina emanata in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 212, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare le norme necessarie per l'attuazione di direttive CEE in materia sanitaria, ed in particolare della direttiva n. 86/457 del 15 settembre 1986 - Asserita invasione della sfera di competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano in materia sanitaria e di addestramento e formazione professionale, competenza già esercitata dalla provincia anche relativamente alla disciplina del corso suddetto con disegno di legge provinciale 7 luglio 1992, riapprovato, senza modificazioni, in data 4 dicembre 1992 (alla data della presentazione del ricorso non impugnato) - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29; 9, n. 10 e 16, primo comma.

(Decreto del Ministro della sanità 29 settembre 1992).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo comma).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder giusta deliberazione della giunta n. 7280 del 30 novembre 1992, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale in data 30 novembre 1993 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta (rep. n. 19598) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 1992, recante «Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-1994. Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi».

F A T T O

1. — La provincia autonoma di Bolzano è titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di addestramento e formazione professionale, ai sensi degli artt. 8, primo comma, n. 29, e 16, primo comma, dello statuto speciale d'autonomia per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione. Fra queste ultime va poi in particolare ricordato l'ultimo comma dell'art. 5 del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689 (aggiunto dall'art. 3 del decreto-legislativo 16 marzo 1992, n. 267), secondo cui «le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie».

Ancora, la provincia è titolare di competenze legislative ed amministrative di grado concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, ai sensi degli artt. 9, primo comma, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A., e delle relative norme d'attuazione. Fra queste ultime va in particolare ricordato l'art. 3, primo comma, n. 9, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1, secondo comma, del già citato decreto-delegato n. 267/1992), che fa salve le competenze degli organi statali in materia di igiene e sanità solo in ordine «alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali», ma non anche in materia di formazione professionale dei medici e degli altri esercenti professioni sanitarie. Sempre il d.P.R. n. 474/1975 stabilisce inoltre, all'art. 2, secondo comma, che competono alla provincia di Bolzano le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

Nell'esercizio delle suddette competenze la provincia autonoma di Bolzano ha più volte legiferato in materia di personale del servizio sanitario provinciale, ed anche in ordine alla formazione professionale del medesimo. Al riguardo si possono ricordare — oltre alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11 (sulla istituzione dei ruoli provinciali del personale del servizio sanitario), ed alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 (sulla istituzione e disciplina del servizio sanitario provinciale) — la legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante il piano sanitario provinciale 1988-91 (le cui norme sono peraltro ancora applicabili, fino alla entrata in vigore del nuovo piano sanitario provinciale, in base all'art. 11 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30), che fra l'altro disciplina, all'art. 20, la formazione e l'aggiornamento postuniversitario dei medici, quale attività di competenza provinciale; e rinvia ad una successiva legge provinciale la istituzione di un apposito «Centro di formazione per il personale sanitario», annesso all'ospedale generale regionale di Bolzano.

Ma già in precedenza la legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1 (recante norme a favore dei neolaureati in medicina); l'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, recante il piano sanitario provinciale 1983-85 (nel testo modificato dalla legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, e dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19); e il d.p.g.p. 20 ottobre 1986, n. 20 (Regolamento di attuazione della formazione dei medici di base) avevano disciplinato la formazione dei medici generici.

2. — Con la direttiva del consiglio n. 86/457 del 15 settembre 1986 la CEE ha dettato norme in materia di «formazione specifica in medicina generale». Con essa, in particolare, si prevede la istituzione da parte degli stati membri di corsi di formazione specifica in medicina generale, di carattere pratico-teorico, di durata almeno biennale a tempo pieno. La direttiva contiene una disciplina dettagliata delle condizioni cui tali corsi debbono soddisfare e del rilascio dei relativi diplomi. Con la legge 30 luglio 1990, n. 212, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare le norme necessarie per l'attuazione di direttive della CEE in materia di sanità, fra cui anche la direttiva n. 86/457.

Poiché la disciplina della formazione professionale dei medici fa capo — come si è detto in precedenza — alle competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29, dello statuto) e di personale del servizio sanitario provinciale (art. 9, n. 10, dello statuto), spetta dunque alla stessa provincia autonoma di Bolzano dare attuazione, nel proprio territorio, alla direttiva CEE n. 86/457, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

La disciplina eventualmente stabilita da leggi statali attuative della direttiva CEE ha quindi, nei confronti della legislazione provinciale, un valore soltanto suppletivo, nel caso di mancanza di atti normativi provinciali, salvo le eventuali disposizioni statali di principio inderogabili (art. 9, terzo e quarto comma, della legge n. 86/1989).

Tale carattere, di normazione suppletiva applicabile in caso di mancanza di una specifica disciplina attuativa provinciale, si deve dunque ritenere (almeno nei confronti della provincia di Bolzano) anche del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212». Esso, del resto, non contiene nessuna indicazione (ai sensi del citato terzo comma dell'art. 9 della legge n. 86/1989) circa la presenza, fra le disposizioni contenute nel medesimo, di principi non derogabili dalla legislazione provinciale competente in materia (onde, fra l'altro, la provincia autonoma di Bolzano non ha neppure avuto motivo di impugnarlo).

3. — Il 30 marzo 1992 la giunta provinciale di Bolzano ha presentato al consiglio provinciale il disegno di legge n. 155/92, recante norme su la «Formazione specifica in medicina generale». Tale disegno di legge contiene una analitica disciplina del corso per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 256/1991.

Esso infatti, fra l'altro, detta norme sui requisiti per l'ammissione al corso (art. 2, primo e secondo comma); regola la formazione della commissione che deve esaminare le domande di ammissione al corso per la provincia di Bolzano (art. 2, terzo e sesto comma); prevede che il contingente dei medici da ammettere viene stabilito dalla stessa provincia (art. 2, settimo comma); prevede la concessione di assegni di studio per i partecipanti al corso (art. 3); stabilisce una disciplina transitoria per coordinare il nuovo corso di formazione con quelli, pure per medici di base, già svolti ed iniziati nella provincia in base al già citato art. 19 della legge provinciale n. 1/1984, ed al d.p.g.p. 20 ottobre 1986, n. 20 (art. 4); ecc.

Il disegno di legge provinciale è stato approvato dal consiglio il 7 luglio 1992 (cioè prima che il Ministro della sanità emanasse il qui impugnato decreto del 29 settembre 1992). Il testo legislativo approvato, tuttavia, non è stato ancora promulgato a causa del rinvio governativo comunicato il 13 agosto u.s.

Ma il consiglio provinciale ha nuovamente approvato (senza modificazioni) il suddetto disegno di legge in data 4 dicembre 1992. A tutt'oggi il Governo non ha proposto impugnativa.

4. — Mentre era dunque in corso la seconda approvazione della suddetta legge provinciale, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 16 ottobre 1992 è stato pubblicato il decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 1992, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Ministro pretende di disciplinare anche nella provincia autonoma di Bolzano il corso biennale per la formazione specifica in medicina generale, di cui alla direttiva CEE n. 86/457: cioè quello stesso corso che è oggetto della disciplina del disegno di legge provinciale n. 155/92 già approvato dal consiglio provinciale.

Poiché il suddetto decreto ministeriale è gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia, questa lo impugna con il presente atto, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente, di cui agli artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; art. 3 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267).

Con il decreto impugnato il Ministro della sanità pretende di dettare una disciplina del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale (di cui alla direttiva CEE n. 86/457), in modo assolutamente vincolante anche per la provincia autonoma di Bolzano, ancorché si tratti di materia di competenza provinciale, in relazione alla quale spetta alla stessa provincia dare attuazione alla normativa comunitaria.

Le attribuzioni provinciali risultano lese, in particolare, già dal fatto che il decreto (art. 1) pretende di fissare il contingente dei medici da ammettere al corso della provincia di Bolzano (oltretutto in una misura — venti medici — non corrispondente alle effettive esigenze della provincia).

Ma, al di là di questo, tutta la disciplina contenuta nel decreto è lesiva delle attribuzioni provinciali per il fatto che essa detta una disciplina analitica del corso di formazione che si deve svolgere nella provincia di Bolzano, anche con norme specificamente riferite alla provincia stessa (art. 21). Una disciplina che, come risulta con evidenza dal testo del decreto, il Ministro della sanità assume essere integralmente vincolante per la provincia autonoma ricorrente.

Viceversa, come già si è detto, si tratta di una materia (la formazione professionale dei medici) che appartiene alla esclusiva competenza della provincia. Onde è ad essa che spetta di attuare autonomamente la relativa disciplina comunitaria.

Come già codesta ecc.ma Corte ha affermato (sent. n. 191/1991), quando non si tratti di attività formative che si svolgono nell'ambito universitario, come certamente non è nel caso dei corsi di formazione in questione, la materia dell'addestramento e della formazione professionale pertiene alla competenza esclusiva della provincia autonoma ricorrente. La qual cosa è stata anche recentemente confermata dalla norma di attuazione dello statuto di cui all'art. 3 del citato d.lgs. n. 267/1992.

Del resto, come pure si è detto, si tratta di materia già in passato ripetutamente fatta oggetto di leggi provinciali, senza che mai lo Stato ne abbia contestato la costituzionalità: ricordiamo ancora una volta, in particolare, l'art. 2 della legge provinciale n. 1/1977; l'art. 19 della legge provinciale n. 1/1984; il d.p.g.p. n. 20/1986; e l'art. 20 della legge provinciale n. 33/1988.

Non vi è dubbio, dunque, che i corsi di formazione specifica in medicina generale (di cui alla direttiva CEE n. 86/457) rientrano nelle materie di competenza provinciale, e che pertanto l'impugnato decreto del Ministro della sanità è lesivo delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia.

P. Q. M.

Vogli l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro della sanità, relativamente alla provincia di Bolzano, di disciplinare i corsi biennali di formazione specifica in medicina generale, di stabilire il contingente dei medici da ammettervi, e di emanare il relativo bando di concorso; e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato d.m. 29 settembre 1992.

Roma, addì 14 dicembre 1992

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

n. 44

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 dicembre 1992
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Sardegna - Impiego pubblico - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-93 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della regione - Fissazione della decorrenza giuridica ed economica dell'accordo al 1° gennaio 1991 - Determinazione di nuove misure di indennità varie, in particolare di trasferimento e di missione, applicabili dal 1° gennaio 1993 - Attribuzione, sempre dal 1° gennaio 1993, di un'indennità di coordinamento (generale, di servizio e di settore) parametrata sullo stipendio iniziale di ciascuna qualifica funzionale apicale - Asserito contrasto della impugnata normativa con le norme del d.-l. n. 384/1992 che hanno disposto l'ultrattività degli accordi di comparto, il differimento al 1° gennaio 1994 degli effetti dei nuovi accordi ed imposto «tetti» alla misura delle indennità, compensi ed emolumenti in genere nonché dell'indennità di missione e di trasferimento - Conseguente violazione delle linee generali della politica economica nazionale fissata con d.-l. n. 384/1992 - Attribuzioni al presidente della giunta ed alla giunta del potere di approvazione dell'accordo (ad esito della verifica di compatibilità finanziaria accertata dai competenti assessori) anziché al consiglio regionale come stabilito dallo statuto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1985.

(Decreto del presidente della giunta della regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212).

[Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. a), e 27].

Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato contro il presidente della giunta della regione Sardegna, in relazione e per l'annullamento del d.p.g.r. 8 settembre 1992, n. 212 (in boll. uff., suppl. straordinario n. 40 del 14 ottobre 1992) — recante «norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-1993 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della regione» — siccome emanato in violazione degli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione; 3, lett. a), e 27 dello statuto speciale, in riferimento agli artt. 1 e 13 della legge 29 marzo 1983 n. 83 (legge-quadro sul pubblico impiego) nonché agli artt. 2, terzo comma e 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

1. — Per contenere il disavanzo pubblico e fronteggiare, con interventi adeguati, l'attuale, grave situazione economica e finanziaria, il d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 ha — tra le altre misure — dettato incisive disposizioni in materia di pubblico impiego, risolvendosi in un sostanziale «congelamento», fino al 31 dicembre 1993, del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge-quadro n. 93/1983 (alla quale la regione Sardegna ha dato attuazione con legge regionale 25 giugno 1984, n. 33).

In particolare, l'art. 7 del citato d.-l. 384/1992 ha stabilito:

al primo comma, (ed in deroga implicita all'art. 13, primo e secondo comma, legge n. 93/1983) l'ultrattività della vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto (tenuta «ferma» sino al 31 dicembre 1993), al tempo stesso fissando al primo gennaio 1994, gli effetti dei «nuovi» accordi;

al secondo e terzo comma, il blocco per tutto il 1993 degli incrementi retributivi, dipendenti da automatismi stipendiali;

al quarto comma, il contenimento — per tutto il 1993 — dei fondi di incentivazione e per il miglioramento dell'efficienza dei servizi in ammontare non superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per il 1991;

al quinto comma, l'invarianza, rispetto alle misure del 1992, delle indennità, compensi, gratifiche ecc., comprensivi di una quota d'indennità integrativa speciale;

al sesto comma, nei limiti del tasso programmato d'inflazione le variazioni consentite delle indennità di missione e di trasferimento, nonché di quelle aventi natura di rimborso spese.

Le riferite misure (che riprendono e sviluppano quelle già adottate con l'art. 2, terzo, quinto e sesto comma, del precedente d.-l. 11 luglio 1992 n. 333) sono state dichiarate «applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano» con la legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438 la quale ha aggiunto al d.-l. n. 438/1992, in questione, un art. 13-ter evidentemente destinato a costituire quella «diversa disposizione» cui ha riguardo l'art. 15, quinto comma, legge 23 agosto 1988, n. 400, agli effetti dell'entrata in vigore delle modifiche apportate ad un decreto-legge all'atto della sua conversione. Per la sua formulazione letterale, oltre che per la sua incontrovertibile *ratio* (intesa ad assicurare la generale perequazione delle già viste misure di «congelamento», dettate dalla straordinaria necessità ed urgenza di contenere il disavanzo pubblico), il citato art. 13-ter ha dunque comortato — per l'essenziale — che già a decorrere dal 19 settembre 1992 dovesse riconoscersi eccezionalmente derogata, con effetto pure nelle regioni a statuto speciale, la regola dell'efficacia triennale degli accordi, dettata dall'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983 ed avente valore di norma fondamentale di riforma economico-sociale (come tale recepita, in particolare, e letteralmente riprodotta dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale Sardegna 25 giugno 1984, n. 33).

2. — Alla ripetura data del 19 settembre 1992 risultava emanato — ma non ancora efficace, nelle more della registrazione della Corte dei conti che sarebbe intervenuta il successivo 8 ottobre — il decreto 8 settembre 1992, n. 212 col quale il presidente della giunta regionale della Sardegna ha conferito natura regolamentare alla disciplina risultante dall'accordo contrattuale, per il triennio 1991-1993, relativo al personale dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della regione.

L'iter destinato a rendere operante il menzionato accordo si è, quindi, concluso con la pubblicazione del d.p.g.r. cit. nel bollettino ufficiale del 14 ottobre 1992.

In tale accordo figurano, peraltro, alcune norme in palese contrasto con le misure come sopra adottate e tali, quindi, da compromettere insieme ai principî di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione l'attuazione di punti essenziali della politica economica nazionale.

Risultano, in particolare, incompatibili con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica nel settore *de quo*: l'art. 7, quarto comma, dell'accordo recepito, che ne fissa al 1° gennaio 1991 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici; l'art. 10, che stabilisce le nuove misure del trattamento economico per il personale delle varie qualifiche; l'art. 11 che porta le nuove misure di indennità varie — in particolare di trasferimento e di missione — applicabili dal 1° gennaio 1993; l'art. 12 che, sempre con effetto dal 1° gennaio 1993, attribuisce una indennità di coordinamento (generale, di servizio e di settore) parametrata sullo stipendio iniziale di ciascuna qualifica funzionale apicale.

Tali norme invero confliggono, insieme al complesso della recepita disciplina contrattuale, con la disposta ultrattività degli accordi di comparto in vigore (per il periodo 1988-1990) e con l'espresso differimento al 1° gennaio 1994 degli effetti dei «nuovi» accordi (art. 7, primo comma, del d.-l. n. 384/1992); e contrastano altresì, per quanto attiene ai rispettivi contenuti specifici, con i «tetti» imposti alla misura delle indennità, compensi ed emolumenti in genere nonché delle indennità di missione e di trasferimento (art. 7 citato, quinto e sesto comma):

Per tal modo il decreto del presidente della giunta, destinato a rendere operanti le commentate norme dell'accordo, si pone oggettivamente in contrasto con gli «interessi nazionali» e con la deroga eccezionalmente apportata, in via temporanea, al principio espresso dall'art. 13 legge-quadro n. 93/1983, violando così quei limiti che, imposti alla stessa competenza legislativa regionale (art. 3 dello statuto speciale), non possono non essere osservati nella produzione di atti di normazione secondaria (o regolamentare) qual è il provvedimento presidenziale all'esame.

3. — In ragione di ciò e della già rilevata compromissione che l'atto in questione è idoneo ad arrecare alle linee generali della politica economica nazionale, quali fissate dagli organi statali, il deducendo Presidente del Consiglio dei Ministri — in conformità della assunta delibera governativa — ricorre per regolamento di competenza avverso il decreto in epigrafe, che si appalesa viziato — in via derivata — per l'illegittimità del procedimento di approvazione dell'accordo contrattuale *de quo*, nel corso del quale si è fatta applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, che è norma chiaramente incostituzionale nella parte in cui stabilisce che le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sono emanate «con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta regionale», cui così è — in definitiva — demandata l'approvazione dell'accordo (ad esito della verifica di compatibilità finanziaria condotta sulla base di apposita relazione dei competenti assessori).

Evidente, allora, il contrasto del riferito dettato normativo con l'art. 27 dello statuto d'autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) che riserva al consiglio regionale di esercitare le «funzioni legislative e regolamentari» attribuite alla regione, essendo — del pari — fuor di dubbio che il procedimento di approvazione ed il conclusivo decreto di emanazione sono — appunto — destinati a conferire natura di normazione secondaria (o regolamentare) alle clausole degli accordi contrattuali in parola.

È palese, d'altro canto, la rilevanza che la prospettata questione di legittimità riveste agli effetti della pronuncia sul presente ricorso, una volta che dalla disapplicazione — che dovesse farsi — del denunciato art. 3, ultimo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, conseguirebbero l'illegittimità del decreto presidenziale impugnato e la rimozione — quindi — della turbativa con lo stesso arrecata alle commentate attribuzioni statali in tema di politica economica generale e di contenimento del disavanzo. Quanto alla «non manifesta infondatezza della questione» appare, qui, sufficiente richiamare i principî già enunciati dalla Corte, con riguardo all'art. 27 dello statuto speciale, nella sentenza n. 371/1985 ed osservare che, anche a termini dell'art. 3 dello statuto citato, certamente è da attribuire alla regione la funzione di normazione secondaria nella quale si risolve la ricezione degli accordi contrattuali.

Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che — ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, in relazione all'art. 27 dello statuto speciale della Sardegna, ed adottati i provvedimenti di competenza 156 ex art. 23 della legge n. 87/1953 — la Corte, all'esito del conseguente giudizio incidentale, dichiari che non spetta al presidente della giunta regionale di emanare le norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale 2 settembre 1992, per il triennio 1991-1993, approvato con la deliberazione di giunta n. 27/23, del 3 settembre 1992, così annullando, per l'effetto, l'impugnato decreto 8 settembre 1992 n. 212;

Con l'originale notificato del presente ricorso e copia del provvedimento impugnato sarà prodotta la deliberazione di cui all'art. 2.2, lett. g, della legge n. 400/1988.

Roma, addì 10 dicembre 1992

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

92C1375

n. 71

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 1992
(della regione siciliana)*

Finanza pubblica allargata - Istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni indicati nella legge stessa e sulle riserve di caccia e pesca - Adeguamento delle detrazioni d'imposta alle nuove aliquote I.R.Pe.F.; aumento del tre per cento della misura dell'acconto d'imposta di novembre; ecc. - Previsione che le entrate derivanti dalle norme contenute nel capo IV della normativa impugnata siano riservate allo Stato e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - Asserita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione alla quale il regolamento di attuazione dello statuto riserva «tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» - Mancanza di indicazioni nella normativa impugnata della specificità della destinazione delle nuove entrate al perseguimento di «quelle particolari finalità» volute da detta norma di attuazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1987 e 260/1990.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) in particolare art. 13].

(Statuto regione Sicilia, art. 36).

Ricorso della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*, prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 361 del 27 novembre 1992, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine del presente atto, dagli avvocati prof. Enzo Silvestri e Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, nella sede dell'ufficio della

regione siciliana in Roma, via Marghera, 26. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 18 novembre 1992) ed, in particolare, dell'art. 13 che riserva all'erario statale le entrate derivanti dal capo IV del menzionato decreto-legge.

PREMESSE

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 18 novembre 1992 è stata pubblicata la legge 14 novembre 1992, n. 438: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

In particolare, il capo IV di detta legge prevede: l'istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni ivi indicati e sulle riserve di caccia e di pesca (art. 8); l'adeguamento delle detrazioni d'imposta ed una nuova cura delle aliquote I.R.P.E.F., nonché l'aumento del 3% della misura dell'acconto d'imposta di novembre (art. 9); la trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazioni di imposta e l'indeducibilità ai fini dell'I.R.Pe.F. e dell'I.R.Pe.G. dell'imposta locale sui redditi (art. 10); disposizioni circa l'accertamento dei redditi delle imprese e la determinazione del contributo diretto lavorativo (art. 11); disposizioni in ordine alla liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo per i soggetti che esercitano attività commerciale, arti e professioni (art. 11-*bis*); l'applicazione delle disposizioni sull'accertamento del reddito o del maggior reddito imponibile anche per l'accertamento del reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (art. 11-*ter*); disposizioni in materia di versamenti di acconto della ritenuta sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali (art. 12); la soggezione all'imposta straordinaria immobiliare delle abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa (art. 12-*bis*); l'indeducibilità delle spese e degli altri compensi negativi dagli interessi passivi nei casi e nei limiti ivi previsti (art. 13-*bis*).

L'art. 13 della legge dispone poi che «le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria (primo comma). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al primo comma».

Siffatta disposizione normativa è palesemente incostituzionale per i seguenti motivi.

DIRITTO

Non v'è dubbio che il richiamato art. 13 è in contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale in quanto il secondo comma di quest'ultimo riserva allo Stato unicamente «le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» e con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di finanza) il cui primo comma riserva alla regione «tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri dirette a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Come afferma la Corte nella sua giurisprudenza (sent. 61/1987), l'ultima parte della succitata norma che riserva allo Stato le nuove entrate tributarie «ha carattere derogatorio, in quanto sottrae alla spettanza della regione siciliana le nuove entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano destinazione legislativamente prevista e determinata, che ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale. Questa circostanza spiega l'apposizione delle cautele, alle quali l'art. 2 delle norme attuative dello statuto condiziona la destinazione esterna degli anzidetti tributi, cautele dirette anche a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga».

La norma impugnata invece è rivolta genericamente alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alle esigenze di riequilibrio del bilancio statale. La stessa non identifica la specificità dell'impiego delle nuove entrate per il perseguimento di quelle «particolari finalità» volute dalla norma di attuazione.

Non sembra pertanto che in una corretta interpretazione della norma considerata possano trovare ingresso generali esigenze di bilancio o clausole di copertura.*

Giova in proposito ricordare che codesta eccellentissima Corte, nel ritenere necessaria una destinazione espressa del provento oggetto di riserva, ha precisato che a tali fini risulta irrilevante una norma la quale funzioni da clausola di copertura di spesa, atteso che la indicazione delle disposizioni relativa alle diverse fonti di copertura difficilmente può considerarsi per se stessa idonea a rappresentare le «particolari finalità» perseguite dai connessi proventi, alla stregua dell'art. 2 delle richiamate norme di attuazione, che richiedono, invece, una specifica clausola di destinazione della nuova entrata (imposta di scopo).

E sotto tale profilo si ritiene che possa essere riferita all'impugnato art. 13 l'affermazione contenuta nella citata sent. 61/1987 della Corte secondo cui la mera previsione della devoluzione statale del tributo non pare idonea ad identificare la specificità dell'impiego cui è destinato il provento oggetto della riserva, atteso che dichiarato compito della norma impugnata è il perseguimento di equilibri complessivi di bilancio e delle strategie per realizzarli.

A tale riguardo codesta Corte, con successiva sentenza (n. 260/1990), ha affermato che la generica devoluzione del gettito non può essere considerata equivalente a quella specifica e diretta indicazione delle particolari finalità statali ad opera della legge che, posta a base dei nuovi tributi e del loro impiego, autorizza il legislatore a derogare alle norme statutarie che attribuiscono alla regione tutte le entrate riscosse nel suo territorio.

Sulla base delle suesposte osservazioni si manifesta di palmare evidenza che l'assenza di una specifica e diretta indicazione delle particolari finalità statali rende la norma impugnata costituzionalmente illegittima.

Va poi rilevato che l'impugnato art. 13 non prevede alcun limite temporale alla riserva per cui quest'ultima, per i tributi a regime, continuerà a dispiegare i propri effetti indefinitamente nel tempo, sottraendo alla finanza della regione quote tributarie alla stessa attribuzione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione anche quando le ipotetiche esigenze poste a fondamento della suddetta riserva statale saranno venute meno.

Va altresì rilevato che la prevista riserva risulta in concreto di difficile attuazione per l'impossibilità di discriminare le quote dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo IV della legge (eccezione facendo, ovviamente, per l'imposta straordinaria) dal normale gettito del tributo di spettanza regionale.

Da quanto precede risulta evidente che il disposto dell'art. 13 più volte richiamato non è conforme alla previsione dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e risulta pertanto lesivo delle competenze spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria per contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 soptrarichiamato.

P. Q. M.

Si chiede che l'eccellentissima Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed in particolare dell'art. 13 di quest'ultima per contrasto con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e con le competenze statutariamente garantite alla regione siciliana in materia finanziaria dall'art. 36 dello statuto siciliano;

Con riserva di ulteriori deduzioni;

Si depositano col presente atto:

- 1) autorizzazione a ricorrere (delibera giunta regionale n. 361 del 27 novembre 1992);*
- 2) copia del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 e della relativa legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.*

Roma, addì 11 dicembre 1992

Prof. avv. ENZO SILVESTRI - Avv. FRANCESCO CASTALDI

n. 72

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 1992
(della regione autonoma della Sardegna)*

Finanza pubblica allargata - Istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni indicati nella legge stessa e sulle riserve di caccia e pesca - Adeguamento delle detrazioni d'imposta alle nuove aliquote I.R.Pe.F.; aumento del tre per cento della misura dell'acconto d'imposta di novembre; ecc. - Previsione che le entrate derivanti dalle norme contenute nel capo IV della normativa impugnata siano riservate allo Stato e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - Asserita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione alla quale lo statuto riserva «i sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione» - Mancanza di indicazione nella normativa impugnata della specificità della destinazione delle nuove entrate al perseguimento di uno scopo particolare e ben determinato - Mancata determinazione di limiti temporali della riserva allo Stato - Violazione della riserva di legge ex art. 119 della Costituzione per la mancanza di qualsivoglia criterio idoneo a delimitare la discrezionalità del Governo - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della necessaria preventiva intesa con la regione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1987, 260/1990, 381/1990 e 356/1990.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) in particolare art. 13].

(Statuto regione Sardegna, artt. 7, 8 e 54; Cost., artt. 116 e 119).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della giunta regionale del 1° dicembre 1992, rappresentata e difesa — come da procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 13 e 13-ter, secondo comma, primo comma, in relazione agli artt. 9 e 10, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

FATTO

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992 è stata pubblicata la legge 14 novembre 1992, n. 438, recante — come detto in epigrafe — la conversione in legge del decreto-legge n. 384/1992.

Il decreto-legge n. 384/1992 — nell'ambito di una complessiva manovra finanziaria diretta a fronteggiare la grave situazione economica e finanziaria del paese — oltre ad adottare misure per il contenimento della spesa in vari settori, contiene anche varie disposizioni dirette ad aumentare le entrate tributarie; disposizioni che sono contenute nel capo VI del medesimo «Disposizioni fiscali».

Fra tali disposizioni viene innanzitutto in evidenza, ai fini del presente ricorso, l'art. 9 del decreto-legge in questione. Questo, al primo comma, stabilisce che le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (disciplinati i meccanismi per realizzare la c.d. neutralizzazione del drenaggio fiscale), si applicano solo «limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito» previsti negli artt. 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986: cioè solo alle detrazioni di imposte e non più (come originariamente in base al decreto-legge n. 69/89, convertito in legge n. 154/89) anche agli scaglioni delle aliquote.

Conseguentemente, il secondo comma dell'art. 9 fissa per l'anno 1993 le detrazioni di imposta ed i limiti di reddito (cui continua ad applicarsi la neutralizzazione del fiscal drag). Mentre il successivo terzo comma ridisciplina le aliquote per scaglioni di reddito (di cui al primo comma dell'art. 11 del t.u. n. 917/86), cui in base al primo comma non si applica più il meccanismo di neutralizzazione del fiscal drag, sostituendo quelle in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992 («A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»).

Alla disciplina dell'art. 9 — che in pratica è diretta ad aumentare il gettito fiscale, ridisegnando la curva dell'IRPEF e ripristinando il fiscal drag — si aggiunge poi quella del successivo art. 10 (intitolato «Nuova disciplina degli oneri deducibili») che, in particolare al primo comma, sostituisce la deduzione già prevista dalla legge per determinati oneri con una detrazione d'imposta (nella misura massima del 27 per cento dell'onere), ed ai commi successivi detta altre norme in argomento, anch'esse dirette ad aumentare il gettito tributario.

In relazione alla suddetta disciplina dell'art. 9, ed anche dell'art. 10, del decreto-legge n. 384/1992, assume rilievo determinante ai fini del presente ricorso il successivo art. 13 dello stesso decreto-legge. Tale articolo (intitolato «Riserva delle entrate all'erario»), contenuto anch'esso nello stesso capo IV, al primo comma stabilisce che «1. — Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria». Al secondo comma lo stesso art. 13 stabilisce poi che «2. — Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al primo comma».

Giova ancora ricordare che, in sede di conversione in legge, è stato aggiunto al decreto-legge in questione un art. 13-ter («Applicazione delle norme»), il quale stabilisce al primo comma che «Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione» (mentre al secondo comma lo stesso art. 13-ter aggiunge che «In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della regione medesima»).

Alla luce di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 13-ter si potrebbe ipotizzare che la disciplina legislativa sopra riportata, comportante la riserva allo Stato delle maggiori entrate tributarie derivanti dagli artt. 9 e 10, non sia applicabile (quanto meno non integralmente) anche alla regione autonoma della Sardegna, perchè appunto incompatibile con le norme statutarie e d'attuazione che ne garantiscono l'autonomia finanziaria. Ma ove così non fosse tale autonomia risulterebbe violata. Per cui — almeno a scopo cautelativo — la regione Sardegna impugna con il presente atto le suddette disposizioni legislative, perchè siano dichiarate incostituzionali *in parte qua*, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione, da parte degli artt. 13 e 13-ter, secondo comma, in relazione agli artt. 9 e 10, del decreto-legge impugnato, dei principi costituzionali relativi alla autonomia finanziaria della regione Sardegna: spec. artt. 7, 8 e 54 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione, nonché artt. 116 e 119 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione.

1. — In base alle norme costituzionali sopra indicate l'autonomia finanziaria della regione Sardegna (che è l'imprescindibile presupposto dell'autonomo esercizio di tutte le competenze ad essa costituzionalmente attribuite) si fonda, sotto il profilo delle entrate, sulla partecipazione — nella misura stabilita da norme costituzionali — al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Tale partecipazione è prevista e disciplinata dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna (come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122).

In particolare l'art. 8, lett. a), dello statuto stabilisce che spettano alla regione «sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione».

Come è evidente, sia per la regione Sardegna, sia per le altre regioni ad autonomia speciale (e per le province autonome di Trento e di Bolzano), la cui autonomia finanziaria si fonda essenzialmente sulla partecipazione a tributi erariali, la garanzia di tale autonomia sta, da un lato, nella impossibilità per lo Stato di procedere (unilateralmente) alla modificazione delle quote di partecipazione regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o, comunque, basate su intese fra Stato e regione; dall'altro nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale. Solo eccezionalmente (ove previsto da norme statutarie o d'attuazione) può essere consentito che aumenti di gettito conseguenti a modificazioni legislative disposte dallo Stato siano riservate a questo, senza entrare nella quota di spettanza regionale.

Tale principio, che discende direttamente dalla complessiva disciplina costituzionale della autonomia finanziaria della Sardegna, ed analogamente delle altre regioni a statuto speciale e province autonome, è stato anche espressamente — seppure variamente — formulato in varie disposizioni di attuazione di statuti speciali. Così, ad esempio, l'art. 4, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (recante norme d'attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia); l'art. 2, primo comma del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante norme d'attuazione dello statuto siciliano); l'art. 8 del d.P.R. 26 novembre 1981, n. 690 (recante norme d'attuazione dello statuto Valle d'Aosta); e da ultimo l'art. 9, primo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Quest'ultima disposizione (particolarmente significativa perchè adottata alla luce della elaborazione e del chiarimento dei principi nella autonomia finanziaria delle regioni avutesi anche ad opera della giurisprudenza costituzionale degli ultimi decenni) stabilisce che può essere riservato allo Stato «il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi disposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto» soltanto se tale maggiore gettito sia «destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nella materia di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali».

Come si è detto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha avuto occasione più volte di affrontare tali problemi (per esempio sentenze nn. 47/1968, 49/1972, 61/1987; ed anche nn. 381/90 e 356/92). Anche da tale giurisprudenza si evincono taluni principi e criteri che valgono a garantire il rispetto dell'autonomia finanziaria delle regioni ad autonomia speciale. In particolare si evince che, specie allorché non si tratti di tributi nuovi, il maggior gettito dei tributi erariali conseguenti a modificazioni della relativa disciplina legislativa può essere riservato allo Stato (e quindi sottratto alla quota di spettanza regionale) solo ove concorrano determinate condizioni. E queste sono costituite:

a) in primo luogo dalla specificità dello scopo, nel senso che la riserva allo Stato disposta dalla legge deve essere finalizzata alla copertura di spese che abbiano uno scopo particolare e ben determinato, e che siano nello stesso tempo di competenza dello Stato;

b) in secondo luogo dalla necessaria determinatezza anche temporale della riserva allo Stato stabilita dalla legge, nel senso che essa non può che avere valore di disciplina provvisoria, anche in relazione al carattere eventualmente contingente della spesa statale che la riserva è destinata a finanziare (come nel caso di spese relative a calamità naturali).

2. — Alla luce delle precedenti considerazioni, è allora evidente la incostituzionalità dell'art. 13 del decreto-legge impugnato.

Incostituzionalità, innanzitutto, per la genericità dello scopo della riserva. Infatti, il primo comma dell'art. 13, oltre a disporre la riserva dello Stato delle entrate in questione, si limita ad aggiungere che esse concorrano a coprire gli «oneri per il servizio del debito pubblico», nonché a realizzare «linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

Ma è evidente che formule come quelle della copertura del debito pubblico o delle esigenze connesse al riequilibrio del bilancio sono del tutto generiche e stereotipe; comunque inadeguate «ad identificare la specialità dell'impiego» (sentenza n. 61/1987) del provento tributario riservato allo Stato, come è invece necessario secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.

Incostituzionale, in secondo luogo, risulta essere la disciplina legislativa in questione per il fatto che essa non è neppure temporalmente determinata. Infatti non solo la disposizione che stabilisce la riserva allo Stato (art. 13, primo comma), ma anche quelle contenenti la nuova disciplina delle detrazioni, della curva delle aliquote, e degli oneri deducibili (artt. 9 e 10), pongono una disciplina che non solo è in parte retroattiva (art. 9, terzo comma), ma che nel suo complesso è comunque a tempo indeterminato. In particolare è a tempo indeterminato la disciplina che riserva allo Stato le maggiori entrate derivanti dal «drenaggio fiscale». Si tratta cioè, di un nuovo definitivo assetto della disciplina relativa alla ripartizione fra Stato e regioni del gettito dell'IRPEF, che peraltro, pur lasciando formalmente immutata la cifra della quota regionale indicata dallo statuto, ne deprime però le entrate sottraendo ad essa una parte del gettito. Ma il maggior gettito derivante così allo Stato non è in alcun modo configurato come provvisorio della legge, o comunque tale da dovere necessariamente cessare una volta raggiunti quei sia pur genericissimi obiettivi di riequilibrio di bilancio richiamati dal primo comma dell'art. 13.

3. — Sotto un ulteriore profilo la incostituzionalità della disciplina in questione appare tanto più grave per il fatto che comunque è praticamente impossibile distinguere, ai fini della garanzia del diritto della regione alla devoluzione della quota di spettanza, fra l'effettivo gettito complessivo dell'IRPEF che sarà accertato in applicazione della nuova disciplina; ed invece il gettito risulterante per normale incremento, indipendentemente dall'aumento conseguente alla nuova disciplina (e quindi soprattutto al fiscal drag), su cui si dovrebbe calcolare la quota di spettanza della regione. Infatti unica è la procedura di accertamento del reddito in cui confluiscono sia l'elemento costituito dall'incremento-decremento dei redditi, da un lato, sia dall'altro gli elementi della eliminazione degli strumenti di neutralizzazione del drenaggio fiscale, della nuova disciplina delle detrazioni di imposta e degli oneri deducibili, e della nuova curva delle aliquote per scaglioni (artt. 9 e 10) che invece — in base al primo comma dell'art. 13 — operano solo a favore dello Stato cui sono riservati i relativi aumenti di gettito.

La legge, in realtà, non offre alcuno strumento per operare praticamente la distinzione suddetta. Il che significa che la legge non garantisce neppure che alla regione venga attribuita integralmente la quota del gettito ad essa assegnato dallo statuto, indipendentemente dagli aumenti di gettito conseguenti alla disciplina contenuta negli artt. 9 e 10 del decreto-legge impugnato.

Vero è che — come si è detto — il secondo comma dell'art. 13 demanda ad un decreto al Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro di definire le modalità per «l'attuazione di quanto previsto dal primo comma» (cioè della riserva allo Stato). Ma questo, allora, costituisce di per sé un ulteriore e grave vizio di costituzionalità dell'art. 13. Infatti, così disponendo, la legge demanda ad un atto amministrativo di disporre la disciplina della ripartizione fra Stato e regione ricorrente delle quote rispettivamente spettanti; e quindi, in sostanza, affida al Ministro la determinazione delle entrate finanziarie della regione.

Ciò, di per sé, costituisce una grave violazione dell'autonomia finanziaria della regione e delle norme costituzionali già indicate su cui essa si fonda (artt. 8, lett. a), dello statuto sardo, e 119 della Costituzione).

Ma vi è anche una patente violazione della riserva di legge (e comunque del principio di legalità) ex art. 119 della Costituzione (secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte: sentenze nn. 162/1982, 307/1983 e 382/1990), attesa la mancanza nella disposizione legislativa impugnata (art. 13, secondo comma) di un qualsivoglia criterio che valga in qualche modo a limitare la discrezionalità del Governo.

La disposizione del secondo comma dell'art. 13 è infine incostituzionale perché viola il principio di leale collaborazione che, secondo un costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, informa i rapporti fra Stato e regioni. È inammissibile, infatti, che il decreto del Ministro delle finanze ivi previsto venga emanato senza una previa intesa con la regione, o comunque una qualche procedura collaborativa.

4. — Infine un'ultima censura va formulata, in via subordinata, nei confronti della disciplina legislativa impugnata, che anche sotto un ulteriore profilo appare non rispettosa del suddetto principio costituzionale di leale collaborazione.

Infatti, ammesso e non concesso che la riserva allo Stato di cui all'art. 13 sia applicabile anche alla regione autonoma della Sardegna (nonostante quanto stabilito dal primo comma dell'art. 13-ter); ed ammesso pure, in denegata ipotesi, che ciò possa di per sé ritenersi compatibile con l'autonomia finanziaria della regione, costituzionalmente garantita; resta comunque il fatto che la individuazione delle entrate soggette alla riserva a favore dello Stato, e la determinazione del loro importo da riservare allo Stato, avrebbe comunque dovuto essere demandata ad una previa intesa fra lo Stato e la regione ricorrente (analogamente a quanto si è detto precedentemente in relazione al secondo comma dell'art. 13). Tale necessaria conseguenza del principio di leale collaborazione e delle esigenze connesse con la specialità dell'autonomia (anche finanziaria) della regione Sardegna trova del resto conferma nella previsione dell'intesa che al riguardo è prescritta dal secondo comma dell'art. 13-ter, ma solo per la regione Valle d'Aosta. Anche tale disposizione, dunque, è incostituzionale nella parte in cui non prevede l'intesa con la regione ricorrente.

Avvalora tale convincimento il fatto che, al di là dell'aspetto formale e letterale, la disciplina legislativa impugnata modifica sostanzialmente — come si è visto — la disciplina statutaria della ripartizione fra Stato e regione del gettito dell'IRPEF, come stabilita dall'art. 8, lett. a), dello statuto sardo. Ma proprio l'art. 54, quarto comma, dello statuto, facendo applicazione espressa del principio di leale collaborazione, stabilisce che le disposizioni del titolo III dello statuto (in cui è ricompreso l'art. 8) possono sì essere modificate dallo Stato con legge ordinaria, ma solo dopo che sia stata «sentita la regione». Ma nel caso in questione nessun parere in merito è stato richiesto alla regione Sardegna.

P. Q. M.

Voglia l'eccellentissima Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua gli artt. 13 e 13-ter, secondo comma, in relazione agli artt. 9 e 10, dell'impugnato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438.

Roma, addì 18 dicembre 1992

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 790

*Ordinanza emessa il 18 settembre 1992 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di La Bella Angelo ed altri*

Processo penale - Udienda di convalida dell'arresto - Termini a difesa - Preclusione per la richiesta di applicazione della pena concordata se effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento anziché subito dopo l'udienza di convalida - Disparità di trattamento tra imputati - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 566, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza emessa nel procedimento penale n. 205/92 r.g. pret. (n. 2430/92 r.g.n.r.) contro, 1) La Bella Angelo, nato a Mazzarino il 1º maggio 1970 ivi res. c/da Commenda n. 86; 2) Busacca Dario Settimo Tullio, nato a Mazzarino il 9 luglio 1970 ivi res. c/da Minnelli n. 263/A; 3) Busacca Valentino Fabio, nato a Mazzarino il 14 gennaio 1972 ivi res. c/da Minnelli n. 263/A; imputati del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p.v., 588, 337, 341 c.p., 582 c.p. per avere, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, partecipando ad una rissa, usato violenza e minaccia all'indirizzo dei c.c. di Mazzarino, intervenuti per tutelare l'ordine pubblico, in particolare del brig. Quarta Vincenzo, per opporsi ai medesimi mentre compivano un atto del loro servizio, offendendo altresì l'onore ed il prestigio dei pubblici ufficiali in loro presenza, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni e procurando al Carabiniere Bruno Vincenzo lesioni giudicate guaribili in gg. 3. In Mazzarino, il 4 settembre 1992.

RILEVA IN FATTO

Tratti in arresto dai c.c. di Mazzarino in data 4 settembre 1992, gli imputati venivano presentati dal p.m. a questo pretore all'udienza del 7 settembre 1992, fissata ai sensi dell'art. 566, quarto comma, seconda ipotesi, del c.p.p.

L'arresto veniva convalidato; ma gli imputati venivano subito dopo posti in libertà per mancanza delle esigenze cautelari indicate nell'art. 274 del c.p.p.

Questo Giudice disponeva quindi procedersi a giudizio a norma dell'art. 566, sesto comma, del c.p.p.

Gli imputati e il loro difensore (nominato d'ufficio all'inizio dell'udienza di convalida e, subito dopo, divenuto di fiducia per dichiarazione degli imputati) chiedevano però preliminarmente, all'inizio dell'udienza, un termine per preparare la difesa (art. 566, settimo comma, del c.p.p.).

Il dibattimento, a seguito della predetta richiesta, veniva sospeso e rinviato all'udienza del 14 settembre 1992.

In questa udienza, ancora preliminarmente, gli imputati e il loro difensore chiedevano l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e ne specificavano dettagliatamente la misura con i relativi aumenti e diminuzioni.

Il p.m. opponeva il proprio dissenso, adducendo esclusivamente la decadenza verificatasi a seguito della mancata formulazione dell'istanza di applicazione della pena «subito dopo l'udienza di convalida», così come disposto dall'ottavo comma dell'art. 566 del c.p.p.

Il difensore insisteva nella richiesta e, in via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale della norma sopra citata.

OSSERVA IN DIRITTO

Secondo l'interpretazione dell'art. 566, sesto, settimo e ottavo comma, del c.p.p. generalmente accolta, l'imputato, dopo la convalida dell'arresto, deve subito scegliere tra due facoltà: la formulazione della richiesta di giudizio

abbreviato ovvero di applicazione della pena oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa (naturalmente può anche optare per l'immediato giudizio direttissimo in pubblico dibattimento). L'esercizio della prima facoltà non gli preclude, in caso di dissenso del p.m., l'esercizio della seconda; invece la richiesta del «termine a difesa» gli preclude definitivamente la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena allorché ha inizio il dibattimento «all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine» che gli è stato concesso.

Ad avviso di questo giudice non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui preclude all'imputato la possibilità di chiedere l'applicazione della pena (è questa che interessa nel processo in oggetto) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sospeso e rinviato a seguito della richiesta del termine per la difesa, praticamente imponendo che l'anzidetta facoltà sia esercitata subito dopo l'udienza di convalida.

La norma in esame, oltre a contrastare con il principio del favore per i riti alternativi introdotto nel codice di procedura, non consente il pieno esercizio della difesa, posto che, da un lato, attribuisce la facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa tecnica (in un processo in cui nessuna valutazione e nessuna attività ha potuto fare il difensore, che spesso, come nella specie, è inizialmente un difensore d'ufficio), dall'altro, rende parzialmente inutile questa facoltà, impedendo al difensore di studiare il caso e le sue conseguenze e di valutare, assieme all'imputato, se sia o non opportuno chiedere l'applicazione della pena ed evitare il pubblico dibattimento e l'eventuale sentenza di condanna.

L'imputato inoltre, nell'ipotesi in esame, si trova in una posizione di sfavore rispetto:

all'imputato, il cui arresto non venga convalidato e che venga giudicato con il rito ordinario (ove manchi il consenso previsto dalla seconda parte del quinto comma), potendo indubbiamente egli formulare la richiesta di applicazione della pena (o di giudizio abbreviato) nei termini indicati negli artt. 560 e 563 del c.p.p.;

all'imputato arrestato che il p.m. ritenga di presentare al giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale per la convalida a norma degli artt. 390 e 391 (facoltà prevista implicitamente dall'art. 566, quarto comma, del c.p.p.) e che sarà poi tratto a giudizio ordinario (o direttissimo entro gg. 15);

a tutti gli altri imputati che hanno, nel giudizio ordinario pretorile, *uno spatium deliberandi* minimo di giorni quindici e che comunque, per quanto riguarda il c.d. di patteggiamento, possono formulare la relativa richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

La questione è, nella specie, rilevante, perché alla richiesta di applicazione della pena, formulata in modo circostanziato dagli imputati, il p.m. ha opposto il suo dissenso, ponendo a fondamento del suo diniego esclusivamente la preclusione derivante dal combinato-disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 451 e commi settimo e ottavo dell'art. 566 del c.p.p. Sicché, nel caso in cui il su citato ottavo comma, sia parzialmente dichiarato incostituzionale, il p.m. potrebbe esprimere il consenso, non essendo stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la formulazione della richiesta di applicazione della pena sia fatta subito dopo l'udienza di convalida e non invece prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata agli imputati, al loro difensore, al p.m. presso questa pretura circondariale e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone inoltre che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Gela, addì 18 settembre 1992

Il consigliere pretore: CORBINO

N. 791

Ordinanza emessa il 10 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1992) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E. contro Albanese Giorgio

Locazione di immobili urbani - Adibizione dell'immobile da parte del conduttore ad uso diverso da quello pattuito - Termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza del fatto per proporre azione giudiziale per la risoluzione del contratto - Esclusione dell'applicazione a detto termine della sospensione per ferie - Incidenza, per l'eccessiva brevità del termine, sul diritto di difesa in giudizio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1990.

(Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E. in persona del suo presidente e legale rappresentantè dott. Giuseppe Rinonapoli, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini, 39, presso l'avv. Marcello De Cesaris che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Albanese Giorgio, intimato.

Visto il ricorso avverso la sentenza n. 3711 della Corte di appello di Roma del 9 febbraio-4 ottobre 1990 (r.g. 3598/88).

Udito il consigliere relatore dott. Lorenzo Pittà nella pubblica udienza del 10 giugno 1992.

È comparso l'avv. M. De Cesaris.

Sentito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Lo Cascio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 2 giugno 1988 il tribunale di Roma dichiarava la risoluzione del contratto di locazione relativo ad un appartamento locato dal fondo pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E. a Giorgio Albanese resosi inadempiente per avere adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito;

che con sentenza del 4 ottobre 1990, la Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale Giorgio Albanese aveva impugnato la decisione del tribunale, aveva accolto uno dei motivi dell'impugnazione con cui l'appellante aveva eccepito la decadenza del locatore dall'azione proposta dopo il termine di tre mesi stabilito dal primo comma dell'art. 80 della legge n. 392/1978, avendo escluso l'applicazione al suddetto termine della sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e rilevando che il fondo pensioni — che aveva avuto conoscenza della mutata destinazione dell'appartamento, in seguito alla lettera del proprio amministratore rag. Beltramio dell'11 luglio 1985 — avrebbe dovuto proporre l'azione diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione entro il termine, non suscettibile di sospensione, di tre mesi decorrente dalla suddetta data, mentre la relativa citazione era stata notificata il 22 novembre 1985, dopo la scadenza del termine;

che il fondo pensioni ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, rilevando che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere applicabile la sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche all'ipotesi prevista dall'art. 80 della legge n. 392/1978 e, pertanto, ha chiesto: la cassazione dell'impugnata sentenza e subordinatamente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sull'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1969, n. 742, in quanto non applicabile al termine trimestrale previsto dall'art. 80 della legge n. 392/1978.

Considerato in diritto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742/1969 (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) nella parte in cui esclude che la sospensione dei termini processuali sia applicabile anche al termine di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 80 della legge n. 392/1978, è rilevante ai fini della decisione perché nella specie tale termine può ritenersi rispettato soltanto ammettendo che il suo decorso sia rimasto sospeso nel periodo previsto dalla legge n. 742/1969;

che la questione non è manifestamente infondata, in quanto: la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742/1969, nella parte in cui prevede la sospensione dei termini per agire in giudizio stabiliti a pena di decadenza da norme sostanziali, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto (sentenza n. 49/1990, in tema di impugnazione giudiziale di delibere di assemblee di condominio, nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 del c.c.);

che l'art. 80, primo comma, della legge n. 392/1978 prevede che, se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto nel termine di decadenza di tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza;

che siffatta risoluzione del contratto, inquadrabile nella risoluzione per inadempimento prevista in via generale dall'art. 1453 del c.c., deve essere ottenuta in via giudiziale, essendo la sentenza di risoluzione un elemento essenziale della fattispecie risolutiva;

che in particolare la brevità del suddetto termine rende difficile al locatore che intenda esercitare il proprio diritto di chiedere la risoluzione del contratto nei confronti del conduttore che abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, di munirsi della necessaria — ed obbligatoria — difesa tecnica quando, nella durata di detto termine sia incluso il periodo feriale; e ciò proprio perché l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la suddetta sospensione non fosse estesa anche al termine stabilito dal menzionato art. 80, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, non ravvisandosi, per altro, preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali che impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine e la conseguente sottrazione dello stesso alla sospensione durante il rapporto feriale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nella parte in cui la suddetta sospensione non è applicabile al termine di tre mesi stabilito dal primo comma dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, in Roma il 10 giugno 1992.

Il presidente: BILE

Depositata in cancelleria oggi 28 ottobre 1992.

Il collaboratore di cancelleria: PANTALEO

N. 792

*Ordinanza emessa il 2 ottobre 1992 dalla Corte di appello di Torino
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Nessi Cesare ed altri e comune di Torino*

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo e sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili riunite nn. 247 e 476 del 1991 r.g. promosse da: Nessi Cesare, Nessi Franco, Nessi Anna Maria, Nessi Adriano, Quaglia Rina ved. Nessi e Canuto Carlo, eredi tutti del sig. Nessi Alfredo, elettivamente domiciliati in Torino, corso Vinzaglio, 4, presso l'avv. Giorgio Mortarino, che li rappresenta e difende come da procura in atti, attori, contro il comune di Trorino, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Caldo, avvocatura comunale, palazzo civico, Torino, convenuto.

Ritenuto che nelle cause riunite in esame si profila una questione di legittimità costituzionale, in quanto la pretesa attrice risulta fondata sulla legge 8 agosto 1992, n. 359, che appare in contrasto con gli artt. 24, 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

Osservato che detta questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto, a norma dell'art. 5-bis, sesto comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio vanno applicate alla presente causa, pervenuta alla fase di deposito della consulenza tecnica, che, seguendo i criteri precedentemente vigenti, così conclude: «Il valore del terreno alla data dell'esproprio, 6 aprile 1982, calcolato *ex lege* n. 2359/1865, è di L. 152.250.000».

Rilevato che la questione non può ritenersi manifestamente infondata, non apparendo incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Invero sotto il primo profilo, cioè per quanto concerne la violazione dei principi codificati nell'art. 24 della Costituzione, la legge 8 agosto 1992, n. 359, ostacola l'accertamento giudiziale dell'indennità di esproprio, atteso che l'ultimo inciso dell'art. 5-bis, primo comma, recita testualmente: «L'importo così determinato è ridotto del 40%». La legge penalizza cioè in maniera rilevante l'espropriato che non perviene alla cessione volontaria del bene espropriato ed aziona invece in via giudiziale il suo diritto alla liquidazione delle indennità.

Sotto il secondo profilo concernente la violazione dell'art. 42 e dell'art. 3 della Costituzione, si deve intanto osservare in fatto che, nel caso di specie, il calcolo, effettuato secondo i criteri fissati nella citata legge n. 359 dell'8 agosto 1992, porta, con la riduzione del 40%, alla liquidazione di L. 45.756.008, pari a circa il 30% del valore venale.

Orbene, secondo l'indirizzo più volte affermato dalla Corte costituzionale, l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, deve rappresentare un serio ristoro (anche se non necessariamente l'integrale riparazione per la perdita subita) e non può essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica.

È perciò indispensabile fare riferimento al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali e alle legittime potenzialità di utilizzazione economica.

Le aree edificabili, poste in zone già interessate allo sviluppo edilizio, debbono essere valutate con riferimento a questa qualità (che inerisce al bene e lo valorizza anche nel regime della legge n. 10/1977); pertanto le norme di legge che adottano, come criterio per la determinazione dell'indennità il valore agricolo medio, anche per i terreni edificabili, contrastano con l'art. 42 della Costituzione, e anche con l'art. 3, in quanto l'adozione di un criterio presuntivo conduce ad indennizzare diversamente terreni di uguale valore, e a dare la stessa indennità a terreni di valore diverso (v. Corte costituzionale, 30 gennaio 1980, n. 5, in cons. st., 1980, 1, 55).

Come è noto, dopo questa sentenza intervenne la legge 29 luglio 1980, n. 385, secondo cui «fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980...» l'indennità deve essere determinata sulla base del valore agricolo medio, da moltiplicare, nelle varie ipotesi previste dalla legge, per un coefficiente da 2 a 5 e da 4 e 5.

Ma anche per questa legge è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1983, n. 223, rilevandone l'incostituzionalità, perché ha restaurato per un anno gli stessi criteri di commisurazione dell'indennità già dichiarati costituzionalmente illegittimi, ed ha previsto un conguaglio di cui non sono definite le caratteristiche essenziali.

Ciò premesso, si deve osservare che la Corte costituzionale ha comunque sempre sostenuto che, se non è ammissibile che la Costituzione abbia inteso ancorare la misura dell'indennizzo al criterio della effettiva corrispondenza al valore venale, l'indennizzo — che non può significare, secondo l'esatta etimologia, integrale risarcimento — deve invece consistere nel massimo del contributo e della riparazione che la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato nell'ambito degli scopi di interesse generale.

Su queste basi, la Corte, dopo aver ripetutamente affermato che l'indennizzo non poteva essere simbolico, irrisorio o apparente, assumendo che un indennizzo di tal fatta doveva essere considerato inesistente, e quindi illegittimo, ha sostenuto che esso deve comunque rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dalla espropriazione.

Non possono perciò essere considerati costituzionalmente legittimi i criteri, fissati nella nuova legge, sopra citata, che comportano il ristoro di appena un 30% del valore venale, atteso che, così legiferando il legislatore ha, per così dire, ribaltato l'entità dell'indennizzo, concedendo al privato proprio quel contributo, che in realtà rappresenta la decurtazione dell'interesse privato al fine di chiamare il privato cittadino a contribuire al raggiungimento degli scopi di interesse generale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in camera di consiglio dalla prima sezione della Corte d'appello di Torino, il 2 ottobre 1992.

Il presidente: BRUNETTI

N. 793

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 dicembre 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Billo Laura, ved. Maschi ed altri contro E.N.P.A.S.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita per i dipendenti statali - Previsione (anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 177/1976) della subordinazione del diritto alla liquidazione di detta indennità al conseguimento del diritto a pensione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonché sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 763/1988 (riguardante l'indennità premio di fine servizio).

(R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 48, primo comma; legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 12, primo comma, n. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 2902/1984 e 471/1986, proposti rispettivamente da Billo Laura ved. Maschi e dai figli Giovanni Paolo, Stefano, Maria Luisa, Francesco, Mario e Alessandro; nonché da Biscottini Giuseppe, rappresentati e difesi rispettivamente dagli avv.ti P. D'Amelio, Arturo Dalmartello e Alessandro Nicolini; nonché dagli stessi avv.ti P. D'Amelio e Arturo Dalmartello, tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv.to P. D'Amelio, via G. B. Vico n. 29; contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per ottenere in via principale la riliquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. sulla base dell'ultimo stipendio annuo percepito alla cessazione definitiva dal servizio, in via subordinata interessi legali e rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale è stata corrisposta l'indennità stessa rispetto alla data di cessazione dal servizio presso le università statali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 20 febbraio 1992 la relazione del consigliere Aniello Cerreto e uditi, altresì, l'avv. D'Amelio per i ricorrenti e l'avv. dello Stato E. Arena per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con il ricorso n. 2902/1984 (notificato il 14 e 15 dicembre 1984 e depositato il 28 successivo), gli eredi del prof. Maschi hanno chiesto quanto indicato in epigrafe.

Hanno esposto che il prof. Maschi aveva prestato servizio in qualità di docente prima presso università statali e poi presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ora deceduto il 28 marzo 1982;

che l'E.N.P.A.S., nel liquidare a favore dei ricorrenti l'indennità di buonuscita per il servizio prestato presso le università statali (mandato del 26 luglio 1984), aveva tenuto conto dell'ultimo stipendio percepito presso tali università, mentre avrebbe dovuto tener presente quello percepito all'atto della cessazione definitiva dal servizio;

che in tal modo l'E.N.P.A.S. aveva ritenuto cessato il rapporto di lavoro del prof. Maschi con lo Stato nel 1960, considerando un nuovo rapporto, quello proseguito con l'università cattolica.

Con ricorso n. 471/1986 (notificato il 18 e 20 marzo 1986, depositato il 3 aprile successivo), il prof. Biscottini ha chiesto quanto indicato in epigrafe.

Ha esposto che aveva prestato servizio in qualità di docente presso l'università statale e poi presso l'università cattolica del Sacro Cuore di Milano ed era cessato dal servizio il 31 ottobre 1984 per limiti di età; che l'E.N.P.A.S. nel liquidargli l'indennità di buonuscita per il servizio prestato presso l'università statale (mandato del 4 gennaio 1986) aveva tenuto conto dell'ultimo stipendio percepito presso tale università, mentre avrebbe dovuto tener presente quello percepito all'atto della cessazione definitiva dal servizio; che in tal modo l'E.N.P.A.S. aveva ritenuto cessato il rapporto di lavoro con lo Stato nel 1958, considerando un nuovo rapporto quello proseguito con l'università cattolica.

I ricorrenti, sia dell'uno che dell'altro ricorso, hanno fatto presente che il rapporto di impiego intercorso prima con l'università statale e poi con l'università cattolica, doveva essere considerato unitario, come del resto era avvenuto ai fini pensionistici; che tale unitarietà era desumibile dall'art. 201 del r.d. n. 1592/1933 e dall'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980; che, nel caso in cui si ritenesse non applicabile l'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 a favore dei professori passati ad università non statali dopo il 31 luglio 1980, detta disposizione sarebbe sospettabile di incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione.

I ricorrenti hanno concluso chiedendo in via rincipale, la commisurazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. per la parte relativa al servizio reso nei ruoli statali, allo stipendio finale percepito da detti docenti; in via subordinata, qualora fosse ritenuta legittima la commisurazione di detta indennità all'ultimo stipendio goduto nei ruoli statali, che le conseguenze del diminuito potere di acquisto della moneta, per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S. aveva proceduto alla liquidazione di detta indennità rispetto alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti docenti presso le università statali, fossero addebitate all'E.N.P.A.S. stesso.

L'E.N.P.A.S., costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, facendo presente che pur essendo vero che il rapporto di impiego di detti docenti con lo Stato doveva ritenersi cessato nel 1960 per il prof. Maschi e nel 1958 per il prof. Biscottini, l'ente non aveva potuto all'epoca liquidare l'indennità di buonuscita in mancanza dell'apposita domanda che ciascun interessato doveva presentare tramite l'amministrazione di appartenenza ex art. 142 del r.d. n. 1369/1928, essendo stata prevista la liquidazione d'ufficio solo successivamente con l'art. 14 del d.P.R. n. 1079/1970; che nella specie non era consentita la ricongiunzione dei due servizi poiché all'epoca non era prevista da alcuna disposizione; che la ricongiunzione dei servizi a favore dei docenti transitati dalle università statali a quelle non statali era stata consentita solo dall'art. 28 della legge n. 23/1986, che non era applicabile retroattivamente.

I ricorrenti, con memorie conclusive del 3 febbraio 1992 hanno ulteriormente illustrato le ragioni per le quali i ricorsi dovevano essere accolti.

Con sentenza parziale, questa sezione ha risolto alcune delle domande proposte nei ricorsi in epigrafe, in particolare ha respinto la domanda principale, mentre in relazione alla domanda subordinata — concernente la corresponsione degli interessi corrispettivi nella misura legale e la rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S. aveva adottato il mandato di pagamento rispetto alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti docenti presso l'università statale — ha distinto tre periodi:

a) ha respinto la domanda subordinata per il periodo iniziale, decorrente dalla data di cessazione dal servizio presso le università statali fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970;

b) ha accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo finale, decorrenti dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970;

c) ha accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo finale, decorrente dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 177/1970 fino alla data di emissione del relativo mandato di pagamento;

d) ha sospeso ogni altra pronuncia per quanto concerne il periodo intermedio tra quelli sopra indicati, in attesa dell'incidente di costituzionalità da sollevare d'ufficio con separata ordinanza.

DIRITTO

1. — Questa sezione ha risolto con decisione parziale alcune delle domande proposte nei ricorsi riuniti n. 2902/1984 e n. 471/1986.

In particolare, ha respinto la domanda principale, ritenendo legittimo l'operato dell'E.N.P.A.S. che — per il servizio prestato dai professori Maschi e Biscottini presso università statali, prima del passaggio all'università cattolica del Sacro Cuore di Milano (avvenuto, rispettivamente il 1° novembre 1960 ed il 1° novembre 1958) — aveva liquidato agli aventi diritto l'indennità di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio annuo goduto da detti docenti presso le università statali senza tener conto di quello percepito presso l'università cattolica alla data di cessazione definitiva dal servizio (per decesso per il prof. Maschi: 28 marzo 1982 e per limiti di età per il prof. Biscottini: 31 ottobre 1984).

Per quanto riguarda la domanda subordinata, tendente ad ottenere la corresponsione degli interessi corrispettivi nella misura legale e la rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S. aveva adottato il mandato di pagamento (rispettivamente il 26 settembre 1984 per quanto concerne gli eredi del prof. Maschi ed il 4 gennaio 1986 per quanto concerne il prof. Biscottini) rispetto alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti docenti presso l'università statale, la sezione ha distinto tre periodi nella medesima sentenza:

a) ha respinto la domanda subordinata limitatamente al periodo iniziale, decorrente dalla data di cessazione del servizio presso le università statali fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079;

b) ha accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo finale, decorrente dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 177, fino alla data di emissione del relativo mandato di pagamento;

c) ha sospeso ogni altra pronuncia per quanto concerne il periodo intermedio tra quelli sopra indicati, in attesa della soluzione dell'incidente di costituzionalità da sollevare d'ufficio con separata ordinanza.

2. — Viene pertanto in esame la domanda subordinata di cui al precedente punto *c)*.

2.1. — Per detto periodo, intercorrente tra il quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970 ed il quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 177/1976, sulla base della normativa all'epoca vigente si dovrebbe rigettare la relativa domanda subordinata in quanto — pur essendo venuto meno l'ostacolo derivante dalla mancata presentazione dell'apposita istanza per la liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., da presentare dall'interessato tramite l'amministrazione di appartenenza, dovendo l'ente provvedere d'ufficio entro quarantacinque giorni dalla cessazione dal servizio del dipendente per causa diversa dai limiti di età, per effetto della sostituzione dell'art. 142 r.d. 7 giugno 1928, n. 1369, con l'art. 14 d.P.R. n. 1079/1970 — permarrrebbe la condizione del conseguimento del diritto a pensione, che continuava a difettare per i due docenti universitari, che all'epoca erano ancora in servizio presso l'università cattolica con diritto alla ricongiunzione dei servizi pregressi agli effetti pensionistici.

Invero, il conseguimento del diritto a pensione, come condizione per l'esigibilità del diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, era allora richiesto dall'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, e dell'art. 12, primo comma, n. 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e quindi dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; essendo intervenuta la sostituzione di quest'ultima disposizione solo con l'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha sancito a favore del dipendente il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. in caso di cessazione dal servizio, anche senza il diritto a pensione.

2.2. — Il collegio ritiene peraltro di sollevare d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 48, primo comma, del r.d. n. 619/1928, dell'art. 12, primo comma, n. 4, della legge n. 22/1942 e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui prevedono la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

2.3. — La questione è senz'altro rilevante in quanto dalla sua soluzione dipende l'esigibilità del credito nei confronti dell'E.N.P.A.S. e quindi il diritto a conseguire nel periodo in questione gli interessi corrispettivi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, la cui corresponsione presuppone appunto un credito esigibile.

2.4. — La questione sembra, inoltre, non manifestamente infondata.

Per il periodo in considerazione, l'indennità di buonuscita verrebbe ad essere congelata, in assenza di meccanismi perequativi, sulla base dell'ultimo stipendio annuo goduto da detti docenti presso l'università statale di appartenenza, prima del passaggio all'università cattolica.

Ciò per il solo fatto che gli interessati, pur dovendosi ritenere cessati dal servizio agli effetti dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., non avendo allora conseguito il diritto alla pensione, essendo il rapporto di impiego proseguito con l'università cattolica ai fini pensionistici.

Con la conseguenza che, stante il carattere retributivo, misto a quello previdenziale e assistenziale dell'indennità in esame, verrebbe ad essere violato sia il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione), sia il principio di assicurare al dipendente mezzi adeguati di vita alla cessazione del rapporto (art. 38 della Costituzione).

Inoltre, verrebbe ad essere vulnerato anche il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per irragionevole disparità di trattamento dei dipendenti statali nei confronti dei dipendenti che usufruiscono dell'indennità premio servizio INADEL, che vengono ormai a conseguire immediatamente la relativa indennità in ogni caso di cessazione dal servizio, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevedeva una certa durata del servizio (da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio) per conseguire il diritto all'indennità premio servizio (cfr. Corte costituzionale n. 763 del 30 giugno 1988).

3. — Per quanto considerato, va sollevata d'ufficio la suddetta questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, dell'art. 12, primo comma, n. 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedono la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione;

Sospende il giudizio incorso;

Ordina alla segreteria della sezione la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 1992.

Il presidente: BOREA

Il consigliere estensore: CERRETO

N. 794

Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Carrante Saido Bernardino ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per l'accesso alla qualifica di commissario - Ammissione a partecipare delle assistenti (appartenenti alla *ex* carriera di concetto) del disciolto Corpo della polizia femminile in servizio alla data di applicazione del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 - Mancata previsione della ammissione degli *ex* marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori forniti della medesima anzianità e dello stesso titolo di studio - Ingiustificata disparità di trattamento di soggetti in situazioni omogenee attesa l'equiparazione delle predette due categorie di personale nel ruolo unico degli ispettori di polizia - Incidenza sul diritto al lavoro nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, decima dir., n. 30; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 52).

(Cost., artt. 3, 4 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 4533 e 4534 del 1990 proposti dai sigg. Carrante Saido Bernardino, Trabalzini Piero, Forria Gavino, Loddo Carmine, Gambardella Pasquale, Giorgio Giuseppe, Accettura Natale, tuti ispettori Capo della Polizia di Stato, elettivamente domiciliati in Roma alla via del Circo Massimo n. 7 presso lo studio del dott. proc. Mario Marrone dal quale sono rappresentati e difesi contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore* e, per quanto occorre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore* non costituiti in giudizio per l'annullamento del decreto del Ministro dell'interno in data 18 agosto 1990, pubblicato il 18 ottobre 1990, con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio e colloquio, per il conferimento di n. 36 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, per l'anno 1988 (I ricorso) e del decreto del Ministro dell'interno in data 18 agosto 1990, pubblicato il 19 ottobre 1990, con cui è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio e colloquio, per il conferimento di 11 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, per l'anno 1989, (II ricorso) entrambi i provvedimenti nella parte in cui non sono stati ammessi a partecipare ai concorsi gli *ex* marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella parte in cui sono state ammesse a partecipare ai concorsi anche le appartenenti alla *ex* carriera di concetto del disciolto Corpo di polizia femminile assunte in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale inclusi i provvedimenti, finora comunicati ai soli ricorrenti Carrante e Gambardella, di reiezione delle istanze di partecipazione ai concorsi, presentate dai ricorrenti;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 28 maggio 1992 il relatore consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito, altresì, l'avv. Marrone per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con i ricorsi notificati entrambi il 15 dicembre 1990, depositati il 28 dicembre successivo i ricorrenti sopra nominati, ispettori capo della Polizia di Stato, *ex* marescialli del disciolto Corpo delle guardie di p.s., impugnano i bandi di concorso specificati in epigrafe, concernenti concorsi interni per titoli di servizio e colloquio, per il conferimento di posti di commissario del ruolo dei commissari di Polizia di Stato per gli anni, rispettivamente, 1988 e 1989, lamentando che al concorso in questione siano state ammesse a partecipare esclusivamente le appartenenti alla *ex* carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile in servizio alla data di applicazione del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.

Rilevato che al concorso sono state ammesse anche le appartenenti al disciolto Corpo della polizia femminile assunte in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121; dato atto che i concorsi sono stati indetti in applicazione dell'art. 36, decimo comma, n. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336; precisato altresì di aver presentato domanda intesa alla partecipazione ai concorsi venendone esclusi, i ricorrenti deducono contro gli impugnati provvedimenti coincidenti censure così intitolate:

1. — Violazione di legge per illegittimità costituzionale dell'art. 36, decimo comma, n. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 della Costituzione della Repubblica.

2. — Violazione di legge art. 36, decimo comma, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.

Col primo motivo di impugnazione, muovendo dall'esame delle posizioni di partenza degli *ex* marescialli e delle assistenti della Polizia femminile nel previgente assetto, nonché evidenziando la sostanziale equiparazione operata dalla legge n. 121/1981 mediante l'inclusione nell'unico ruolo degli ispettori di entrambe le categorie, sia pure con modalità più articolate per gli *ex* marescialli, i ricorrenti incentrano le loro censure direttamente e immediatamente sull'art. 36, decimo comma, n. 30, della legge n. 121 cit., che riserva alle soli assistenti della polizia femminile la possibilità di accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato e sull'art. 52 del d.P.R. n. 336/1982 che ha tradotto i benefici di cui al cit. art. 36, decimo comma, n. 30, della legge n. 121/1981 nella previsione di concorsi per titoli di servizio e colloquio riservati alle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile per l'accesso alla qualifica di commissario. Essi rinvencono nelle citate norme la violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione per avere il legislatore (delegante e delegato) assicurato privilegi ad una categoria di dipendenti senza che vi sia una corrispondenza sostanziale diversità delle situazioni giuridiche regolate (art. 3 della Costituzione), per avere, così operando, apertamente disatteso i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) e per avere, infine, precluso, ai soli ricorrenti di realizzare, attraverso un lavoro commisurato alle proprie capacità, il diritto fondamentale allo sviluppo della personalità (art. 4 della Costituzione).

Il secondo motivo pone invece il problema della apertura della partecipazione al concorso anche di assistenti assunte dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981, in ciò rinvenendosi la direttiva violazione delle fonti primarie di cui l'amministrazione ha inteso fare applicazione.

Con successive memorie i ricorrenti, i quali non hanno beneficiato della richiesta sospensione incidentale dei provvedimenti impugnati, hanno ulteriormente illustrato le ragioni difensive.

Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

DIRITTO

1. — I due ricorsi propongono identiche questioni ancorché riferentesi a separate procedure concorsuali; essi inoltre sono proposti dai medesimi ricorrenti e contro coincidenti autorità; pertanto, è opportuna la loro riunione per essere esaminati in unico contesto.

2. — Delle due questioni proposte la prima investe procedure concorsuali per gli effetti riflessi della prospettata questione di legittimità costituzionale, mentre la questione posta con il secondo motivo, concernente la prevista ammissione al concorso anche di assistenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981, propone una ordinaria censura di illegittimità diretta del provvedimento impugnato che però non può essere presa in esame dal collegio della decisione sulla denunciata violazione degli artt. 3, 97 e 4 della Costituzione ad opera degli art. 36, *ex* direttiva, n. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 52 del d.P.R., n. 336. Dalla non manifesta infondatezza della questione, prima, e dell'eventuale giudizio di incostituzionalità da parte della Corte, dipende infatti la titolarità di un interesse, in capo agli attuali ricorrenti, a non vedere estesa la competizione concorsuale a soggetti i quali — a loro dire — non avrebbero titolo a parteciparvi.

Il collegio deve quindi preliminarmente accertare se sia o meno manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, la quale è, comunque, rilevante, dal momento che dal suo fondamento o meno dipende, in via derivata l'invalidità o validità dei bandi impugnati e dell'esclusione dai concorsi alla posizione di commissario degli attuali ricorrenti.

3. — Ciò premesso, osserva il collegio che la questione proposta viene ad incidere su posizioni di privilegio attribuite dall'ordinamento alle *ex* assistenti di polizia nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto della Sicurezza pubblica, a seguito alla riforma introdotta con legge 1° aprile 1981, n. 121, di delega, avendo il legislatore delegato stabilito all'art. 36 (ordinamento del personale) direttiva decima, n. 30, della legge n. 121 suddetta che i decreti da emanarsi in forza della delega prevista al primo comma, prevedessero che alle assistenti della polizia femminile in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge continuasse ad applicarsi, per un periodo di dieci anni la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato ed avendo quindi il legislatore delegato, in conformità al disposto di cui trattasi, previsto l'espletamento di un concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per l'accesso alla qualifica di commissario, senza prevedere analogo beneficio in favore degli *ex* marescialli inquadrati, come le assistenti del previgente assetto, nel ruolo degli ispettori.

Ora non vi è dubbio che il trattamento sperequativo individuato dai ricorrenti debba farsi risalire a situazioni non equiparate del precedente ordinamento che vedeva le assistenti di Polizia per definizione appartenenti alla carriera di concetto, e come tali aventi titolo ad accedere sia *et simpliciter* nel ruolo degli ispettori di polizia (aventi mansioni di concetto) e i marescialli, di contro, appartenenti a categoria che, se pure non grammaticalmente definita riconducibile alla carriera esecutiva, se non altro non equiparabile (quanto meno senza ulteriori verifiche) a quella di concetto.

Su tale specifico aspetto della questione ha avuto modo di pronunciarsi, sia pure con riguardo a diversa fattispecie, la sezione (sentenza 4 ottobre 1989, n. 1336) e non vi è ragione per il collegio di discostarsi da una tale interpretazione.

È certo peraltro che il legislatore nazionale ha individuato punti di coincidenza fra le diverse posizioni nel momento in cui ha previsto l'inquadramento di entrambe le categorie, sia pure sulla base di differenti presupposti, nel medesimo ruolo degli ispettori.

Più in particolare l'equiparazione è stata legislativamente attestata: *a*) fra assistenti che avessero maturato il tredicesimo anno di servizio e i marescialli carica speciale che abbiano superato un concorso per titoli di servizio nonché i marescialli di prima classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, tutti inquadrabili, sia pure con diverso ordine di graduatoria nella qualifica finale del ruolo degli ispettori; *b*) fra assistenti fino a 13 anni di servizio e marescialli in carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, e marescialli di prima classe aventi titolo per l'inquadramento nella qualifica finale (ma ivi non collocati per mancanza di posti), tutti inquadrabili nella terza qualifica del ruolo degli ispettori.

Una tale constatazione ne suggerisce immediatamente un'altra e cioè che per i marescialli carica speciale la verifica di merito è stata ipotizzata dal legislatore esclusivamente per l'accesso alla quarta qualifica, mentre non è stata neppure ipotizzata per l'inquadramento nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con ciò stabilendosi una assoluta equiparazione fra assistenti (fino a 13 anni di servizio) e l'anzidetta categoria dei marescialli carica speciale, che non può avere altra radice se non nella riconducibilità delle mansioni, in buona misura, prevalentemente a quelle proprie della carriera di concetto da cui le assistenti provenivano.

Muovendo da tali considerazioni, ritiene il collegio che nel quadro normativo tracciato dalla decima direttiva è intravedibile una equiordinazione delle categorie assistenti di pubblica sicurezza - marescialli, quanto meno a partire dalla posizione di maresciallo di prima classe, sia pure condizionata ad una previa verifica della professionalità e preparazione culturale, neppure richiesta tuttavia per i marescialli carica speciale, salvo per ciò che concerne l'accesso alla qualifica finale.

È dunque evidente in tale assetto, che le disposizioni che consentono alle sole assistenti di Polizia di accedere alle disposizioni di commissario avvalendosi di un concorso riservato per titoli ed esami specificamente contemplato per la categoria dall'art. 52 del d.P.R. n. 336/1982, senza che analogo beneficio venga accordato agli *ex* marescialli collocati in identica posizione nel ruolo degli ispettori e con coincidente anzianità (e titolo di studio) non può ragionevolmente ricondursi al discrezionale ed insindacabile potere del legislatore di assicurare privilegi ad una determinata categoria di lavoratori, apparendo piuttosto espressione di un iniquo trattamento di disfavore verso altra categoria di lavoratori (gli *ex* marescialli) i quali peraltro (a determinate condizioni) sono stati ritenuti equiparabili alla categoria favorita e comunque equiordinati nel nuovo assetto

Ciò appare al collegio fortemente sospetto di irrazionalità e in contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione particolarmente con riguardo alle posizioni dei marescialli carica speciale, che costituivano già nel previgente assetto «personale di particolare preparazione professionale», adibito all'espletamento di qualificate

funzioni (legge 3 novembre 1963, n. 1543), ma analoga iniquità deve rilevarsi anche con riferimento ai marescialli di prima classe scelti e di prima classe, se si tiene conto delle mansioni affidate nel preesistente ordinamento ove si consideri, fra l'altro, l'attribuibilità ai medesimi del comando di stazioni (*ex art. 120 del r.d. 30 novembre 1930, n. 1629*) e la possibilità di sostituire i funzionari (*art. 129, ultimo comma, del r.d. n. 1629 cit.*).

Né può disconoscersi il fondato sospetto che la sperequazione attuata all'interno del medesimo ruolo e della stessa qualifica finisca con l'alterare, in tale posizione di lavoro, il rapporto di equiordinazione che pure lo stesso legislatore delegato aveva previsto fra marescialli e assistenti inquadrati nella quarta e terza qualifica ispettiva, in quanto l'aver consentito soltanto alle assistenti e non anche ai marescialli una possibilità privilegiata di accesso alla qualifica di commissario, è ragionevole ritenere che finisca col risolversi in un minor prestigio professionale della categoria all'interno del ruolo e, in definitiva, in una compromissione dello sviluppo della personalità attraverso un lavoro commisurato alle capacità (*art. 4 della Costituzione*).

Per tutte le considerazioni che precedono il giudizio deve essere sospeso, dovendosi dunque trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio alla definizione del quale deve anche essere rinviato l'esame del secondo motivo di impugnazione.

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi in epigrafe;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione nella parte in cui a parità di anzianità e titolo di studio non consentono agli ex marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori di partecipare al concorso riservato previsto dall'art. 52 del d.P.R., n. 336;

Sospende il giudizio sui ricorsi riuniti;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale perchè si pronunci sulla predetta questione;

Dispone altresì che la presente ordinanza, a cura della segreteria sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 28 maggio 1992.

Il presidente: CAMOZZI

Il consigliere: CHIARENZA MILLEMAGGI COGLIANI

92C1370

N. 795

Ordinanza emessa il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da società Cerutti & Dulio S.n.c. contro l'ufficio ii.dd. di Verbania

Contenzioso tributario - Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria - Attribuzione delle relative competenze al Ministro per le finanze invece che al Ministro della giustizia - Commissioni tributarie - Composizione e funzionamento - Impossibilità per i componenti di commissioni tributarie dipendenti dello Stato di assentarsi dal servizio (per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali) per il tempo determinato dal presidente del collegio giudicante al di là dei limiti fissati dal capo dell'ufficio da cui dipendono - Lamentata ingerenza da parte di autorità estranea alla giurisdizione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 2, 6, 12, 13, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 54, 108 e 110).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

All'udienza del 28 ottobre 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza su ricorso proposto dalla società Cerutti & Dulio S.n.c., corrente in Pella, via Lungo Lago, n. 70, avverso ufficio imposte dirette di Verbania.

Sentiti il relatore dott. Mario Piscitello.

La società Cerutti & Dulio S.n.c., corrente in Pella, via Lungo Lago, n. 70, in data 1° febbraio 1992, in persona del suo legale rappresentante, sig. Cerutti Armando, proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento — notificatole in data 3 dicembre 1991 — con il quale l'ufficio imposte dirette di Verbania aveva rettificato, per il 1986, il reddito d'impresa da L. 197.338.000 a L. 204.526.000 e l'imponibile Ilor da L. 165.338.000 a L. 204.526.000.

La ricorrente, dopo aver contestato le riprese fiscali operate dall'ufficio (costi di non competenza dell'esercizio relativi a canoni *leasing* anticipati per L. 4.920.000 costi non inerenti l'attività relativi a spese per ristorante ed omaggi per L. 2.268.000 e disconoscimento di variazioni in diminuzione per L. 351.000) e il recupero a tassazione Ilor di L. 32.000.000 dedotte ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 599/1973 e dell'art. 13 della legge n. 72/1983, chiedeva in via principale la conferma dei redditi dichiarati e, in via subordinata, la rideterminazione dei costi e delle spese non riconosciuti dall'ufficio.

L'ufficio imposte dirette di Verbania non resisteva al ricorso con deduzioni scritte.

La ricorrente faceva pervenire in data 14 agosto 1992 a questa commissione tributaria, ai fini della dichiaratoria di estinzione del presente giudizio, copia fotostatica della dichiarazione integrativa (domanda di condono) prevista dagli artt. 32 e ss. della legge 30 dicembre 1991, n. 413, copia fotostatica della ricevuta della consegna, in data 29 giugno 1992, ad un ufficio postale della raccomandata di trasmissione dell'anzidetta dichiarazione e un'attestazione di pagamento Ilor di L. 4.293.000.

La domanda di «condono», ai fini dell'estinzione del presente giudizio, però, è priva di effetti giuridici perché è stata presentata in data 29 giugno 1992 e quindi oltre il termine del 30 aprile 1992 previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

È pur vero che con alcuni decreti-legge e, in particolare, con il d.-l. 25 giugno 1992, n. 319, (art. 1, secondo comma), «Il termine ... per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli artt. 32, secondo comma, primo periodo, ... della medesima legge n. 413 del 1991 è stato stabilito al 30 giugno 1992», ma gli anzidetti decreti non sono stati convertiti in legge e quindi hanno perso efficacia sin dall'inizio.

L'art. 77, terzo comma, della Costituzione, infatti, afferma che «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione».

Questo collegio non ignora che il Governo intende presentare un emendamento al d.-l. n. 388/1992 per riaprire fino al 31 marzo 1993 i termini, ormai abbondantemente scaduti, del «condono» (Il Sole-24 Ore del 29 settembre 1992).

Potrà trattarsi di riapertura e non di proroga di termini perché i termini scaduti non possono essere prorogati e, pertanto, il relativo provvedimento, nel testo pubblicato dalla stampa specializzata, potrebbe non «sanare» le istanze presentate sotto il vigore del d.-l. 25 giugno 1992, n. 319.

Le Camere, ovviamente, potendo regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti (art. 77, ultimo comma, della Costituzione), potranno «salvare», con una norma *ad hoc*, le dichiarazioni e/o le istanze di condono che sono state presentate sotto il vigore dell'anzidetto decreto, ma ciò, a parere di questo collegio, non potranno fare con una semplice riapertura dei termini della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

La sanatoria anzidetta, se e quando verrà disposta dal Parlamento, potrebbe rendere inefficace e quindi irrilevante la decisione di questa commissione tributaria, la quale, comunque, non può esimersi dal decidere, anche se è consapevole della grave confusione in cui svolge la sua funzione.

Pertanto, questo collegio, a prescindere dalle future scelte politiche del Parlamento, non può dichiarare l'estinzione del presente giudizio e deve procedere ad un esame di merito del ricorso.

La decisione del presente ricorso, però, deve essere preceduta dalla soluzione di alcune questioni di legittimità costituzionale, a parere di questo collegio, «non manifestamente infondate» ed anche «rilevanti».

I. — La Costituzione, così come stabilisce che «La giustizia (senza alcuna limitazione o specificazione e quindi anche la giustizia tributaria) è amministrata in nome del popolo» (art. 101, primo comma), così affida l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (senza alcuna limitazione o specificazione) soltanto al Ministro della giustizia e non anche al Ministro delle finanze (art. 110).

Invece, in base a diverse norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e sue successive integrazioni e modificazioni ed anche in base allo schema del decreto legislativo, di prossima emanazione, concernente la riforma del Contenzioso tributario, il Ministro delle finanze, parte in causa nei processi tributari, o quanto meno a questi interessato, può e deve occuparsi, con evidente violazione anche del principio di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, secondo comma) delle commissioni tributarie (nomine e trattamento economico dei giudici tributari, organizzazione delle segreterie delle commissioni tributarie etc.).

Lo schema del decreto anzidetto lascia la giustizia tributaria sotto la «tutela» del Ministro delle finanze, anche oltre i «principi e i criteri direttivi» della relativa legge delega (art. 30 della legge n. 413/1991). E trattasi di una situazione della quale ci si dovrebbe preoccupare in quanto il buon funzionamento degli Organi di giurisdizione tributaria, obiettivamente, nuoce non solo agli evasori fiscali ma anche all'amministrazione finanziaria.

Basti pensare che i giudici tributari possono annullare tutti i suoi atti!

Ma, a prescindere dalle norme (legge delega e leggi delegate) che dovrebbero riformare il contenzioso tributario e sulle quali, allo stato, ovviamente, non può essere sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale, sono, invece, quanto meno, di dubbia legittimità le seguenti norme, attualmente in vigore, in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione d.P.R. 26 ottobre 1972, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 «Revisione della disciplina del contenzioso tributario».

Art. 2. — Commissioni tributarie di primo grado.

Alle nomine (dei componenti delle commissioni tributarie di primo grado) provvede in conformità il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 6. — Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie.

La decadenza (dei componenti delle commissioni tributarie) è dichiarata dal Ministro per le finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze.

Art. 12. — Compensi ai componenti delle commissioni tributarie.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, è annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.

La misura dei compensi dovuti è stabilita dal Ministro per le finanze...

Art. 13. — Segreterie delle commissioni tributarie.

Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province.

La presente questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio in quanto attiene alla composizione dell'organo giudicante, ai suoi collaboratori e all'organizzazione del suo ufficio.

II. — L'attività e il funzionamento di molte commissioni tributarie e, in particolare, di questa commissione e di questo collegio dipendono da autorità estranee alla giurisdizione.

Infatti, i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, per l'espletamento delle loro funzioni giurisdizionali, possono e debbono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio dalla competente autorità amministrativa (ved. nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, del 31 marzo 1988, n. 8017/10.0337).

Le autorizzazioni anzidette, secondo il dipartimento per la funzione pubblica, troverebbero fondamento e giustificazione nelle disposizioni di cui all'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, le quali stabiliscono che la carica di giudice tributario costituisce «ufficio pubblico ed è obbligatoria».

Ma la Corte costituzionale, già investita della questione da questa commissione tributaria che ha ritenuto l'autorizzazione incompatibile con il principio di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, secondo comma, della Costituzione), ha affermato che per la pubblica amministrazione la «autorizzazione» anzidetta è un «atto dovuto» (ord. n. 581/1989) ed una mera «presa d'atto» della comunicazione dell'assenza da parte dell'impiegato (ordinamento n. 141/1991) e, che, così intesa, la c.d. «autorizzazione» non è in contrasto con i principi costituzionali.

La Corte costituzionale, però, ha anche ritenuto che il tema della «autorizzazione» ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissioni tributarie è del tutto estraneo alle disposizioni (prescindendosi dal problema della loro attuale vigenza) dettate con l'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (ord. n. 141/1991). Pertanto, dall'insegnamento della stessa Corte costituzionale deriva, sia pure implicitamente, che le «autorizzazioni» ai dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, sono, o quanto meno, potrebbero essere illegittime perché prive di fondamento o giustificazione normativa (esclusa la norma costituzionale di cui all'art. 108, secondo comma, norma programmatica e non precettiva).

Peraltro, alcune autorità amministrative, pur dopo le citate pronunce della Corte costituzionale, non si limitano ad una mera «presa d'atto» della segnalazione dell'assenza dell'impiegato, per il tempo determinato dal presidente del collegio giudicante, e richiamandosi ad un'interpretazione, probabilmente errata, del Ministro per la funzione pubblica in data 4 luglio 1991 delle pronunce della Corte costituzionale, continuano ad «autorizzare» l'assenza soltanto per il tempo dell'udienza.

L'attività e l'impegno dei giudici, compresi i giudici tributari, però, non consistono soltanto nella partecipazione alle udienze di discussione. Basti pensare agli esami degli atti, agli adempimenti istruttori, alla redazione delle motivazioni e, per i presidenti, alla fissazione delle udienze, alla nomina dei relatori, etc.

La determinazione del tempo necessario all'espletamento del mandato dei giudici tributari, per la doverosa osservanza del principio di indipendenza, a parere di questo collegio, può e deve spettare soltanto al presidente di ogni collegio giudicante e mai ad un'autorità estranea alla giurisdizione.

La Corte costituzionale, infatti, insegna che il giudice deve essere indipendente da poteri ed interessi estranei alla giurisdizione (sentenza n. 18/1989).

L'autorità all'assenza dei dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, soltanto per la durata dell'udienza, così come ha disposto il Dipartimento per la funzione pubblica, contrasta anche con il principio costituzionale di cui all'art. 54, secondo comma, il quale impone che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore».

L'attività dei giudici, infatti, solo in parte si svolge in udienza, mentre la maggior parte di essa precede o segue l'udienza (esame e studio delle cause, adempimenti istruttori, redazione della motivazione etc.). Ma se i giudici non possono dedicare la necessaria attenzione alle attività che precedono e che seguono l'udienza, l'adempimento delle loro funzioni non potrà avvenire «con disciplina ed onore», ma avverrà in modo «approssimativo» e la giustizia tributaria sarà giustizia «sommaria».

Pertanto, questo collegio, adducendo anche nuove argomentazioni, ripropone la questione di legittimità costituzionale della normativa sul contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni), in quanto l'anzidetta normativa non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio per il tempo determinato dal presidente del collegio giudicante, in relazione all'art. 108, secondo comma, ed anche in relazione all'art. 54, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, questo collegio deve evidenziare che la suddetta questione non trova alcuna regolamentazione nello schema del decreto legislativo sull'«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria», di prossima emanazione, il quale, peraltro, stabilisce espressamente che possono essere nominati giudici tributari anche i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e i docenti di ruolo, anche se in servizio.

E, pertanto, anche in considerazione di quanto prevede o non prevede lo schema del decreto legislativo sulle commissioni tributarie, l'intervento della Corte costituzionale appare opportuno, anzi necessario.

Nel caso in esame, la presente questione di legittimità costituzionale assume concreta rilevanza in quanto questo collegio ritiene di non poter decidere il ricorso «subito dopo la discussione», ma di dover, in applicazione dell'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, «rinviare la decisione» e quindi di fissare ad altro giorno la prosecuzione della camera di consiglio, il cui svolgimento potrebbe essere impedito da un'autorità estranea alla giurisdizione e, comunque, non dovrebbe dipendere da un'autorità estranea alla giurisdizione.

Inoltre, trattasi di questione rilevante perché dalla sua soluzione dipendono anche i «tempi» per la stesura della motivazione della decisione e la possibilità di una riunione del collegio per la discussione e l'approvazione della motivazione.

La suddetta questione di legittimità, a parere di questo collegio, è «non manifestamente infondata» ed anche «rilevante» ai fini della decisione del ricorso (uno dei componenti il collegio è un dipendente dello Stato), perché dalla sua soluzione dipende la prosecuzione del procedimento, oltre ad una possibile maggiore efficienza delle commissioni tributarie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale della normativa sul Contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni, artt. 2, 6, 12, 13), hella parte in cui dette norme attribuiscono al Ministro per le finanze e non al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione:

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale della normativa sul Contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni) in quanto detta normativa non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio per il tempo determinato dal presidente del collegio giudicante, in relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 28 ottobre 1992

Il presidente: PISCITELLO

MARCONI CAVAZZONI

92C1371

N. 796

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal pretore di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Gliubbizzi Giuseppe e Paglionico Giuseppe*

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Contratti in prima scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 333/1992 - Previsione, nel caso di mancato accordo delle parti sulla determinazione del canone, di una proroga biennale del contratto - Reintroduzione di un regime di proroga legale della cui conformità a costituzione si era, in passato, già dubitato - Irragionevolezza della indifferenziata e generalizzata proroga biennale, implicante inoltre una grave limitazione del diritto di proprietà del locatore.

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 3 e 42).**

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue in fatto e in diritto.

I. Con atto di citazione notif. il 28 settembre 1992 Gliubbizzi Giuseppe, premessa la sua qualità di proprietario di un appartamento «con annesso deposito» in Salerno e rispettivamente alla via B. Freda, 50, e alla via dei Mille, condotti in locazione dal 12 dicembre 1990 da tal Paglionico Giuseppe per il canone di L. 400.000, deduceva come incumbente la scadenza contrattuale del 13 dicembre 1992; e, sul presupposto di aver inviato disdetta sin dal 2 settembre 1991, intimava al conduttore licenza per quella data o per quella stabilita sulla base di una più corretta applicazione della norma, nel contempo citandolo per la convalida o, in caso d'opposizione, per l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, con fissazione della data di esecuzione e vittoria di spese.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'intimato, opponendosi alla convalida in forza del disposto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992 e specificamente adducendo di intender valersi della possibilità di stipulare un patto in deroga o, in mancanza, di usufruire della conseguente proroga di due anni del contratto di locazione, oltre che del termine *ex art. 56* della legge n. 392/1978; ed alla successiva udienza 6 novembre 1992 egli ribadiva la posizione, solo ulteriormente eccependo che i contratti di locazione relativi agli immobili di causa erano due e soggetti a discipline del tutto diverse in vista dell'uso cui erano separatamente adibiti, con conseguente diversa scadenza, anche per essere stata la sola comunicata disdetta relativa all'appartamento e non anche al terraneo.

Dal canto suo, l'intimante ribadiva di non avere la benché minima intenzione di rinnovare il contratto, interpretando la norma addotta da controparte nel senso che il patto in deroga poteva non essere stipulato ove il locatore intendesse adibir l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della citata legge n. 392/1978; inoltre, egli sosteneva che comunque la legge gli consentiva di non soggiacere ad alcuna proroga legale ove il locatore non avesse voluto accedere ad alcun accordo circa la stipula di patti in deroga, ipotizzando l'incostituzionalità della norma, se intesa diversamente.

Questo pretore si riservava la decisione sulle richieste di convalida o di concessione di ordinanza provvisoria.

II. La richiesta di convalida va subito dichiarata inammissibile, in quanto, dinanzi all'opposizione dell'intimato, è preclusa del tutto ogni pronuncia di quel tipo, potendosi soltanto emanare l'ordinanza con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 del c.p.p.: e, mentre la convalida conclude il processo, la seconda invece ne costituisce il presupposto e al tempo stesso una tappa indefettibile, tanto da aprire la successiva fase a cognizione piena od ordinaria in favore di entrambe le parti.

Molto più complesso si appalesa il discorso in ordine alla richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, formulata sia in citazione sia, per quanto in subordine, a verbale.

III. In primo luogo, quand'anche l'opposizione dell'intimato non fosse fondata su prova scritta (come nel caso di specie, in cui si adduce una diversa interpretazione dei contratti posti dallo stesso intimante a base dell'azione, espressamente riservando al prosieguo la prova del regime applicabile al «deposito», occorrerebbe pur sempre deliberare la sussistenza del *fumus boni juris* in capo all'intimante.

Il provvedimento *ex art. 665* del c.p.p. costituisce, invero, pur nella forma dell'ordinanza, uno dei rari casi di condanna con riserva: in cui, cioè, rigorosamente argomentando, l'accertamento dei fatti costitutivi si è già avuto almeno in via di deliberazione o cognizione sommaria, mentre quello dei fatti modificativi, impeditivi od estintivi è rimesso ovvero rinviato ad un tempo e ad una fase successiva e talvolta anche solo eventuale.

Certamente è da escludere una natura meramente istruttoria, non solo e non tanto per la non impugnabilità e la non revocabilità dell'ordinanza, bensì — e soprattutto — perché la detta ordinanza non mira a regolare il futuro svolgimento del processo o l'acquisizione di idonei mezzi di prova sulle contrastanti posizioni delle parti. Essa, invece, contenendo quanto meno una condanna — al rilascio dell'immobile — sul presupposto di una futura (ed anticipata *quoad effectum*) pronuncia costitutiva — la cessazione o risoluzione del contratto — ed essendo assistita da una efficacia esecutiva *ipso iure*, costituisce una vera e propria pronuncia giurisdizionale su di un punto controverso (la sussistenza dei fatti costitutivi).

La sua funzione non è, perciò, cautelare od interinale, poiché per la sua emissione non è rilevante alcun requisito di urgenza o di pericolo nel ritardo né alcuna sommarietà della valutazione del buon diritto dell'attore: anzi, l'esame delle ragioni di costui dovrebbe essere pieno, mentre sommaria può restare la deliberazione di quelle del convenuto (tanto che delle eccezioni si fa, appunto, riserva).

Pienamente da condividere è, pertanto, la tesi che ricostruisce l'ordinanza in esame come una pronuncia condizionata risolutivamente all'accoglimento (ovvero al riconoscimento di fondatezza) delle eccezioni.

Al fine di apprezzare l'importanza della valutazione delle ragioni del ricorrente e quindi della fondatezza dei fatti costitutivi da lui dedotti a fondamento della domanda, va allora attentamente considerato che la pronuncia stessa sopravvive anche all'estinzione del giudizio di merito.

Al riguardo, pur potendosi condividere la tesi della non equiparabilità dell'ordinanza in esame ad una sentenza di merito (v., da ultimo, Cass. 25 novembre 1976, n. 4464), deve ritenersi che l'efficacia della prima oltre l'estinzione del processo deriverebbe non dalla predicata (e negata) equiparazione, bensì dalla descritta sua natura. A ben vedere, una simile conclusione è confortata proprio dall'attento esame delle premesse: la possibilità del conduttore di far valere in

autonomo giudizio le proprie ragioni, in caso di estinzione del processo successiva all'ordinanza in esame, si ricollega alla non definitività dell'accertamento giurisdizionale soltanto e proprio sulle ragioni del convenuto (argum. anche da Cass. 24 marzo 1983, n. 2078, ove, in verità, sviluppando le premesse in modo forse non del tutto rigorosamente coerente, si ritiene provvisorio anche l'accertamento delle ragioni del locatore) e si inquadra nella «garanzia di tutela, pur se posticipata, del conduttore, che assicura la legittimità costituzionale dell'intero procedimento» (Corte costituzionale 19 giugno 1974, n. 171).

In altri termini, una volta che il locatore-intimante abbia svolto puntualmente il suo ruolo processuale adempiendo all'onere impostogli dall'art. 2697 del cod. civ., non vi sarebbe motivo di gravarlo della prosecuzione del processo, alla quale unico interessato sarebbe oramai il solo conduttore: e, diversamente opinando, la peculiarità del procedimento di convalida di licenza o sfratto verrebbe frustrata e la sua funzione di assicurare tutela pronta ed efficace alle ragioni del locatore non controbattute da corrette e complete eccezioni rimarrebbe, nella sostanza, non più perseguibile.

In tal modo, nonostante la divisione della giurisprudenza di merito (a favore della tesi qui accolta, tra le più recenti: trib. Napoli 29 giugno 1984, Critelli c. Mazzuolo, in dir. e giur. 1985, 772; idem 10 giugno 1985, Enel c. Marangio, in giur. merito 1985, 1036; pret. Firenze 26 agosto 1985, Torrini c. Bacceschi Cofani, in arch. loc. 1985, 749; appello Napoli 26 settembre 1985, Velardi c. Improta, in giust. civ. 1986, I, 2922; pret. Frattamaggiore 24 febbraio 1986, Capasso c. Borga, in giur. merito 1986, 786; pret. Molfetta, 8 novembre 1986, n. 171, in arch. locaz. 1987, 574; a favore della tesi contraria, sempre fra le più recenti: pret. Milano 29 novembre 1984, in rass. equo canone 1985, 85; pret. Verona 13 novembre 1985, in foro it. 1986, I, 1457; pret. Brindisi 28 febbraio 1986, Mangia c. Sarli, in arch. civ. 1986, 765; pret. Napoli 29 gennaio 1987, n. 353, in dir. e giur. 1987, 189), questo pretore ha da sempre ritenuto che l'efficacia esecutiva tipica della pronuncia *ex art. 665 del c.p.c.* non viene meno se non con l'accertamento definitivo, con le forme ordinarie — siano quelle del giudizio *ex art. 667 del c.p.c.*, siano quelle di autonomo giudizio di accertamento, secondo cassazione n. 4464/1976 —, della fondatezza delle eccezioni del convenuto (ovvero anche nel caso, che però qui non interessa, di sostituzione all'ordinanza di sentenza esecutiva di rigetto delle eccezioni stesse). A prescindere, perciò, dalla norma dell'art. 310 del c.p.c., inapplicabile per la singolare natura dell'ordinanza *ex art. 665 del c.p.c.*, quest'ultima non può ritenersi caducata per la successiva estinzione del giudizio *ex art. 667 del c.p.c.*, volto ad esaminare le eccezioni del conduttore. Anche in caso consimile, pertanto, l'ordinanza mantiene intatta la sua efficacia di titolo esecutivo.

Sul punto sembra oramai orientata in senso analogo anche la suprema Corte, la quale, con sentenza del 30 marzo 1990, n. 2619, ha statuito che «in tema di procedimento di convalida di sfratto, emessa ... ordinanza *ex art. 665 del c.p.c.*, la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato *ex art. 667 del c.p.c.* non determina la perdita di efficacia di detta ordinanza quale effetto dell'estinzione del giudizio di merito, atteso che l'ordinanza di rilascio, pur se non idonea ad acquistare l'autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti (afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e conseguentemente alla attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva) permangono fin a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salva restando — in caso di estinzione di questo — al conduttore di fare valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un autonomo nuovo processo».

Tale efficacia e tale funzione dell'ordinanza *ex art. 665 del c.p.c.* (suscettibile di resistere anche all'estinzione del giudizio nel corso del quale è stata emanata) impongono quindi di verificare, ai fini della sua medesima concedibilità e pertanto nella stessa fase a cognizione sommaria e prima della sua conclusione, se i fatti costitutivi addotti dall'intimante sussistano o meno (e siano o meno forniti di prova), a prescindere dal fondamento su prova scritta — ed anzi soprattutto quando esso manchi — dell'opposizione dell'intimato alla convalida.

E il principale fatto costitutivo da esaminare è certamente la scadenza del contratto alla data dedotta dall'intimante (accantonando momentaneamente il problema circa la natura del secondo immobile e il nesso tra i due oggetti del rapporto di locazione): la quale, pur essendo in citazione specificato che si intendeva agire per la data del 13 dicembre 1992 (desumibile dal contratto versato in atti) o — in alternativa — per quella ritenuta di giustizia, è poi chiaramente, all'esito della concreta condotta processuale dell'intimante, calcolata in esclusione della norma invocata dall'intimato.

Di conseguenza, quest'ultima è certamente rilevante per la decisione, dovendosi, sulla sua base, determinare una data di scadenza del rapporto diversa da quella sola per la quale l'intimante si riduce ad insistere: sicché l'applicazione di quella norma condurrebbe al rigetto della domanda — anche se limitatamente a quella di provvedimento *ex art.* 665 del c.p.c., almeno per il momento —, mentre la sua disapplicazione condurrebbe, ben al contrario, all'accoglimento di quella.

IV. Per una migliore comprensione del problema agitato dalle parti, non è inopportuno riportare il testo dell'art. 14 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359:

«1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti l'equo canone degli immobili adibiti a uso d'abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento;

2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392/1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunci alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della citata legge n. 392/1978. Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli artt. 24 e 30 della legge n. 392/1978;

2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni».

La complessa normativa in esame, a prescindere da imponenti dubbi indotti dalla straordinaria improprietà del tecnicismo giuridico, sembra ispirata da due obiettivi o finalità di fondo, apparentemente limitati al solo campo delle locazioni di immobili abitativi: il primo è che per gli immobili di nuova costruzione il concetto stesso di canone «equo», quale elemento di obiettivo calmiera — funzionale o meno — del mercato immobiliare, viene meno; il secondo è che, per gli immobili già esistenti, si vorrebbe favorire uno svincolo per così dire spontaneo dal calmiera stesso, ma con la contropartita, per il conduttore, di una durata sostanzialmente raddoppiata del rapporto di locazione.

Tecnicamente, questo secondo obiettivo, su cui sorvegliano le organizzazioni di categoria dei proprietari e dei conduttori (a riprova della rilevanza sociale del fenomeno e della necessità di una mediazione superindividuale per il passaggio dal regime di calmiera a quello di libera contrattazione) con le loro articolazioni territoriali, si attua mediante la rinuncia del locatore a disdettare il contratto alla prima scadenza quale corrispettivo della fissazione del canone in misura — evidentemente maggiore — di quella massima prevista dalle norme di cui agli artt. 12 e seguenti della legge n. 392/1978. Dalla stessa rinuncia si escludono tuttavia, a mò di vere e proprie clausole di salvaguardia, in modo singolarmente simmetrico — e quindi, stavolta, congruamente parallelo — rispetto alla normativa dei contratti non abitativi, alcune specifiche ipotesi in cui al locatore sarebbe consentito in ogni caso non addivenire alla rinnovazione: ipotesi incentrate sulla sua intenzione di addivenire a particolari usi del bene o di effettuarvi determinati interventi strutturali.

In tal modo, l'inciso «... a meno che egli (cioè il locatore) intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392/1978 ...» non si riferisce, come sostiene il locatore nelle sue note a verbale, alla stessa facoltà di stipula del patto in deroga, ma evidentemente soltanto al contenuto di questo stesso patto, in cui si regolamenta *ex lege* la modalità di rinnovazione alla scadenza. Del resto, non avrebbe senso attribuire alle parti una mera facoltà («... le parti ... possono stipulare ...») per stabilire poi i casi in cui questa potrebbe non essere esercitata, visto che le parti, almeno in teoria, rimangono pur sempre padrone della relativa decisione sull'*an* della stipula (quand'anche sotto la terribile comminatoria della proroga forzata in caso di fallimento dell'accordo) e quindi della valutazione dei motivi in base ai quali non addivenirvi.

Può sembrare allora coerente con questo disegno legislativo, a prescindere dalle aporie derivanti dal tenore letterale delle espressioni, che un simile sistema di volontaria, progressiva e cauta *deregulation* del canone degli abitativi sia fortemente caldeggiato dal legislatore: il quale deve anzi avere previsto, dinanzi ai limiti dell'ipotesi di riforma, il plausibile e comprensibile disfavore con cui i locatori, di fronte ad aumenti del canone probabilmente non consistenti (a causa della presenza attiva, nelle trattative, delle stesse organizzazioni degli inquilini, le quali avranno prevedibilmente la funzione di freno di aumenti illimitati od eccessivi), potrebbero accogliere la conseguenza — per loro del tutto negativa — di un raddoppio della durata minima.

E per vincere tale remora, obiettivamente giustificabile, dei locatori, ha ritenuto di introdurre uno strumento di pressione o coazione psicologica, quale l'imposizione di una proroga biennale del contratto stesso di locazione.

La proroga consiste, almeno per i contratti abitativi, nella sgradevole sorpresa di una sostanziale, benché sommaria e raffazzonata, riedizione, dopo quasi dieci anni dallo spirare del precedente, di un regime di proroghe legali in tema di locazione pressoché trentennale, della cui conformità alla Carta fondamentale la stessa Corte costituzionale aveva più volte dubitato.

In particolare, sovente essa ha rilevato che l'alterazione dell'equilibrio — il quale deve pur sempre sussistere — tra interessi dei conduttori e interessi dei proprietari locatori poteva sfumare in secondo piano soltanto in vista di obiettivi caratteri di straordinarietà e temporaneità della disciplina delle proroghe, all'epoca ritenuta come concretante un intervento per fini sociali in favore delle classi meno abbienti: tanto che, ove il regime si fosse sostanzialmente consolidato come irreversibile e definitiva compressione delle facoltà di godimento del proprietario, oltretutto senza alcun considerazione comparativa delle condizioni personali ed economiche di questo e del locatario, si sarebbe giunti ad una diversa valutazione di costituzionalità (per tutte, sul punto, le perspicue Corte costituzionale 15 gennaio 1976, n.3 — in foro it. 1976, I 5 — e 18 novembre 1976, n. 225 — in giur. cost. 1976, I, 1805).

E una consimile conseguenza si è poi avuta, per quanto nel contiguo settore dei contratti relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, con la nota sentenza del 22 aprile 1986, n. 108: con la quale si falciava — coerentemente — la legge 5 aprile 1985, n. 118, e la proroga sessennale con essa introdotta (per di più con la garanzia di sottrazione al regime in particolari casi di necessità del locatore) in quanto comportante un'ulteriore e intollerabile compressione generalizzata del diritto di proprietà e delle usuali facoltà di godimento ad esso connaturate.

È convinta opinione di questo giudice che la norma invocata dal conduttore nel caso in esame, vale a dire l'art. 11, comma 2-*bis* del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, non si sottragga ad analoghi, consistenti dubbi di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Carta fondamentale.

Non ignora questo giudice che già in passato si è ritenuta accettabile l'imposizione di un regime di proroga al fine di favorire o rendere meno traumatico il transito ad una diversa disciplina generale, soprattutto in settori di rara rilevanza sociale quali quello della locazione di immobili urbani e per di più di quelli destinati ad uso abitativo (tra le tante: Corte costituzionale 12 dicembre 1984, n. 281, in rass. equo canone 1984, 207).

Eppure, stavolta la scelta legislativa in esame comprime indiscriminatamente, irrazionalmente ed unilateralmente il diritto di proprietà, pretermettendo poi la ricca ed inesauribile diversità delle concrete situazioni personali ed economiche dei singoli locatori, anche comparate con quelle dei conduttori, con una disposizione infelicemente generalizzata e indifferenziata.

In primo luogo, l'ampiezza e la tacitiana secchezza del tenore letterale, considerate alla luce del fatto che la norma viene posta da una disposizione emanata separatamente rispetto al pur contorto comma precedente, non consentono di limitare la proroga ai soli casi in cui il mancato accordo sul canone si sia avuto prima, nel corso o al termine di trattative per la stipula dei patti in deroga di cui al comma precedente: cioè, ai casi in cui essa avrebbe una sua qualche ragione giustificatrice quale mezzo di pressione per l'applicazione del regime di svincolo dal calmieramento.

In altre parole, la proroga viene comminata, dalla lettera della norma, in tutti i casi in cui, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge, le parti non si mettano comunque d'accordo sul canone, vale a dire, non solo nei casi in cui si voglia favorire il transito alla disciplina dei patti in deroga, ma anche in almeno due altre grandi categorie di fattispecie: una prima, dei contratti per immobili «vecchi» (diversi, cioè, da quelli di cui al primo comma), al cui termine il locatore sia persino d'accordo sulla rinnovazione ma in cui il conduttore chieda un ribasso del canone (non si dimentichi che il canone equo rappresenta pur sempre il limite massimo del corrispettivo della locazione, ben potendo le parti convenire un canone inferiore); una seconda, degli stessi contratti per immobili «nuovi» di cui al primo comma, in cui il disaccordo sul canone sembra ancora più plausibile, per essere completamente libera la trattativa tra le parti su quel punto essenziale.

In entrambi questi casi, non soccorre la finalità di favorire il transito verso la normativa del patto in deroga: non nel primo, perché il legislatore mantiene pur sempre come cardine della materia il regime dell'equo canone e finirebbe, invece, con il rendere più difficile l'applicazione in premio di condotte vessatorie del conduttore; non nel secondo, perché ricondurrebbe alla disciplina del patto in deroga, con evidenza e chiarezza intermedia tra il regime di calmiera e quello di libera contrattazione, proprio i casi per i quali aveva consentito quest'ultima e l'abbandono del primo. In tal modo e sotto tale profilo la norma in esame violerebbe i principi di razionalità e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, trattando incongruamente in modo identico situazioni obiettivamente diverse, nonché il canone della tutela della proprietà, imponendo ai proprietari incongrue e non comprensibili limitazioni delle facoltà di godimento e di uso a quel diritto riconducibili, consistenti nella protrazione autoritativa e inesorabile dell'indisponibilità del bene.

D'altra parte, anche con riferimento ai soli casi in cui il mancato accordo sul canone si sia avuto prima, nel corso o al termine di trattative per la stipula dei patti in deroga di cui al primo comma, può dubitarsi della non conformità al dettato costituzionale della norma in oggetto.

Il primo è che, inquadrata l'imposizione della proroga come una vera e propria sanzione di fatto per il fallimento delle trattative, incongruamente si finisce con il penalizzare sempre e soltanto il locatore, ritenendolo comunque — in un certo qual modo — responsabile ovvero addossando sempre e in ogni modo a lui e a lui soltanto il peso del transito nella nuova disciplina dei patti in deroga: peso che, si ricordi, non era prevedibile e non si sarebbe attuato secondo la disciplina in vigore al momento della stipula del contratto (cioè il regime ordinario della legge n. 392/1978), visto che, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge, si sarebbe giunti al semplice e normale esaurimento del quadriennio e alla cessazione immotivata, per così dire pura e semplice, della locazione.

Nessuna rilevanza, quindi, viene data al caso concreto, in cui il mancato accordo sui patti in deroga sia imputabile al conduttore, ovvero in cui le contrapposte condizioni personali ed economiche delle parti finiscano con il ledere prevalentemente o esclusivamente un soggetto che versa in concreto in una posizione sfavorevole di diseguaglianza rispetto alla controparte. Non sempre e non automaticamente, infatti, il conduttore riceve, dalla cessazione del contratto di locazione, un danno maggiore di quello imposto alla sua controparte dalla protrazione autoritativa del rapporto: e ciò è tanto più evidente se si considera che da sempre anche le proroghe più vessatorie hanno consentito (ora in via originaria, ora a seguito delle pronunce della Corte) una comparazione delle rispettive posizioni delle parti. È così la stessa attuale formulazione della norma in esame che non assicura affatto che della proprietà del bene locato sia in concreto garantita una funzione o un'utilità sociale, in genere individuata nel sostegno alle classi meno abbienti in ordine al bene primario e insostituibile dell'abitazione: e quindi la limitazione al diritto di proprietà viola in modo espresso e irreparabile il dettato dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione e lo stesso principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3.

Ma tutto questo non basta: al locatore si impone la proroga biennale senza nemmeno che possano rilevare, per evitarla al suo insorgere ovvero per farla cessare una volta iniziata, le necessità peculiari e personali generalmente riconosciute persino da tutti i regimi, per quanto vessatori, di proroga del decorso quarantennio, ultimi dei quali quelli codificati dall'art. 59 della legge n. 392/1978. E ciò veramente in modo incongruo e iniquo, in quanto persino nel regime che si vorrebbe favorire quei motivi potrebbero poi trovare concreta rilevanza, richiamati, almeno in parte, come sono per il momento della rinnovazione alla prima scadenza: ne consegue che la proroga viene imposta anche al locatore che abbia sin d'ora la necessità di adibire gli immobili per uno degli usi che gli avrebbero consentito, nel regime vigente e quale risultante dalla pratica protratta applicabilità degli artt. 2, primo e terzo comma, seg. della legge n. 61/1989 in tema di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, la concessione della forza pubblica — e quindi l'effettivo riconsegno del bene — in tempi ravvicinati; e, quale ulteriore conseguenza, si ha che al locatore (il quale i suoi conteggi e le sue previsioni circa le sue personali esigenze aveva già liberamente effettuato al momento della precedente rinnovazione o della prima stipulazione — comunque anteriori all'entrata in vigore della norma in esame —) si impone la sostanziale privazione del bene per due anni senza le sue esigenze e i suoi bisogni relativi e connessi al bene primario dell'abitazione possano non solo soddisfarsi ma neppure venir presi in considerazione.

Né può dirsi del tutto pacifico che, pendente la proroga, il canone possa essere adeguato o aggiornato ai sensi degli artt. 23 o 24 della legge n. 392/1978, in difetto di esplicita menzione da parte della norma: sicché si verificherebbe un'ulteriore — e ancora più inspiegabile — compressione del diritto di proprietà, riconoscendo ai rapporti ancora in corso per volontà delle parti una remunerazione del godimento maggiore di quelli in cui la legge invece già coarta e comprime la volontà del locatore quanto alla capitale circostanza del riottenimento del bene proprio.

In definitiva, nessuna funzione sociale può garantirsi alla proprietà e nessun rispetto può tributarsi al principio di eguaglianza con formule generali e indifferenziate del tipo di quelle adoperate dal legislatore del 1992.

Né spetta a questo giudice rilevare o evidenziare, per il caso che la norma possa essere ricondotta nell'alveo delle prescrizioni costituzionali violate, le possibili modifiche del tenore letterale: o, ciò ch'è lo stesso, esula dai poteri di questo giudice *a quo*, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, limitare la questione ai profili per i quali la norma denunziata non prevede alcune precisazioni, così implicitamente suggerendo le integrazioni opportune (ad es., in quanto non prevede che si applica soltanto in occasione delle trattative per i patti in deroga di cui al comma precedente e in quanto non richiama la normativa di cui all'art. 59 — ed eventualmente 60 — della legge n. 392/1978). L'opportunità di una sentenza manipolativa o additiva va valutata, invero, esclusivamente e sovraneamente dalla Corte costituzionale: la quale a tanto, se riterrà, potrà sempre indursi sciogliendo la questione, qui esposta senza alcuna limitazione di prospettiva.

Tutti tali aspetti sembrano a questo giudice qualificare di una riesumata vessatorietà — e cioè di una contrarietà con le norme di cui agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, sotto i profili rispettivamente già esaminati — il regime di proroga indifferenziata reintrodotta con la norma in esame: in ordine alla quale, peraltro, per la vista univocità del tenore letterale e della conseguente interpretazione, neppure soccorre la possibilità, generalmente riconosciuta al magistrato, di prescegliere, tra più soluzioni ricostruttive, quella sola conforme alla Carta costituzionale.

In particolare, neppure si potrebbe sostenere che la mancanza di accordo sulla cui base fare scattare la proroga biennale sarebbe solo quella che segue alle trattative sul patto in deroga, concretamente avviate e fallite proprio sul punto della quantificazione del canone come corrispettivo della rinuncia alla disdetta alla prima scadenza: questa, come si è detto, sarebbe la *ratio* giustificatrice della proroga (e, sia pure con ulteriori dubbi circa la non estensione di ipotesi di non operatività originaria o sopravvenuta, potrebbe, al limite e a tutto concedere, fondare una sua funzione tale da escludere un pieno contrasto con le norme denunciate), ma non si ricava affatto dall'infelice tenore letterale della norma, sulla cui base non può non sostenersi che un accordo sul canone — e cioè su di una, anche se sulla più importante, delle clausole del contratto — manca anche e soprattutto se manca un accordo sulla stessa rinnovazione del contratto.

Non rimane altra via, allora, che qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma in esame, invocando il giudizio della Consulta e impartendo le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo: e non potendosi, nell'attuale sistema di controllo della conformità delle leggi alla Costituzione, considerare come ostativo il fatto che ai locatori, in attesa dell'auspicata pronuncia vendicatrice della Consulta e quindi del sicuro vantaggio a medio termine, si impone il danno certo e immediato (in un certo senso, a breve termine) della sospensione — e per tempo non breve — dello stesso processo.

All'esito del giudizio incidentale così attivato potrà essere presa in esame l'istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, intendendosi il presente giudizio sospeso nella pendenza della c.d. fase sommaria e prima della consumazione del potere del giudice di emanare i provvedimenti tipici di quella, a cognizione non piena, *ex artt. 665-7 del c.p.c.*

P. Q. M.

Letto l'art. 663 del c.p.c., dichiara non ammissibile l'istanza di convalida; letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 2836/92 r.g.a.c.c. di questa pretura e vertente tra Gliubbizzi Giuseppe e Paglionico Giuseppe; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione;

Ordina: a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso; b) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 18 novembre 1992

Il pretore: DE STEFANO

92C1372

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendite generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **BONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzini, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendite giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/18
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalbi, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 345.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 188.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 63.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 44.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 193.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 105.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 345.000	- semestrale	L. 188.000	- annuale	L. 63.000	- semestrale	L. 44.000	- annuale	L. 193.000	- semestrale	L. 105.000		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 63.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 44.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 193.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 105.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 664.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 366.000</td> </tr> </table>	- annuale	L. 63.000	- semestrale	L. 44.000	- annuale	L. 193.000	- semestrale	L. 105.000	- annuale	L. 664.000	- semestrale	L. 366.000
- annuale	L. 345.000																									
- semestrale	L. 188.000																									
- annuale	L. 63.000																									
- semestrale	L. 44.000																									
- annuale	L. 193.000																									
- semestrale	L. 105.000																									
- annuale	L. 63.000																									
- semestrale	L. 44.000																									
- annuale	L. 193.000																									
- semestrale	L. 105.000																									
- annuale	L. 664.000																									
- semestrale	L. 366.000																									

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 3 *

L. 6.500